

Noterò che nelle passate Legislature si tenne per massima che, quando si trattava di cose di cui dovesse conoscere il Ministero, non altrimenti la Camera se ne sarebbe occupata, se non quando vi fosse già una risposta del Ministero, ritenendo di conoscere quasi come in appello del provvedimento ministeriale.

Io insisto quindi sull'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves propone l'ordine del giorno puro e semplice, il quale avendo la priorità, io lo metto ai voti.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mirabelli pel riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane;

2° Discussione dei progetti di legge :

Disposizioni relative alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Lavori di miglioramento nel porto d'Ancona.

TORNATA DEL 30 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL MARCHESE DI TORRE ARSA, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Lettera del guardasigilli circa l'elezione fatta dal collegio di Lanusei il 3 febbraio. — Congedi. — Proposizione sospensiva del deputato Di Cavour G. circa l'estrazione degli uffici — Osservazioni in appoggio del ministro per l'interno e del deputato Panattoni — Obbiezioni del deputato Depretis — Si stabilisce il termine di 15 giorni. — Convalidamento di elezioni. — Domanda e istanza del deputato Mayr circa la presentazione dei Codici civile, e di procedura civile — Risposta del ministro guardasigilli — Osservazioni del deputato Boggio, e spiegazioni del ministro. — Istanze del presidente del Consiglio per la sollecita discussione delle leggi. — Discussione per la presa in considerazione del progetto di legge del deputato Mirabelli, per sospensione del nuovo ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane — Svolgimento del proponente — Osservazioni ed adesione del ministro di grazia e giustizia — Proteste dei deputati Pica, Schiavoni e Plutino contro l'opinione espressa dal deputato Mirabelli circa la magistratura napoletana — Osservazione del deputato Conforti — La proposta è presa in considerazione. — Presentazione di due disegni di legge per maggiore spesa pel polverificio di Fossano, e per abolizione di disposizioni relative ai pubblici incanti in Livorno. — Discussione generale del progetto di legge per disposizioni relative alla cassa invalidi della marineria mercantile — Opposizioni del ministro per la marineria agli emendamenti della Giunta, e parole in difesa del relatore Ricci Giovanni — Osservazioni del deputato D'Ondes-Reggio — Repliche. — Presentazione di una proposta per un'aggiunta al regolamento. — Osservazioni del deputato Depretis alla proposta del Ministero, appoggiata dal deputato Broglio — Repliche — Si delibera di porre in discussione la proposta ministeriale — Adesione del ministro all'articolo 1° della Giunta.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è in seguito approvato.

GALEOTTI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7043. I canonici di Santa Maria e di San Rocco, in Ancona, reclamano contro la soppressione di quella collegiata, e domandano che il Capitolo sia reintegrato nel possesso de' suoi beni.

7044. La Giunta municipale e i consiglieri provinciali di Crema svolgono alcune considerazioni, tendenti a dimostrare la convenienza che, nel nuovo ordinamento amministrativo del regno, quella città sia destinata a centro di provincia.

7045. La stessa Giunta municipale domanda che per legge siano posti a carico dello Stato i debiti contratti dai singoli

comuni, fra i quali quelli di Crema, per le somministrazioni dovute farsi alle truppe austriache.

7046. Minimi Carmine, da Ripa Candida in Basilicata, avuto riguardo ai servizi che allega aver prestati alla causa nazionale, chiede di essere collocato presso le amministrazioni o delle dogane o dei tabacchi nelle provincie napoletane.

7047. Vari possidenti e coltivatori di risaie nel mandamento di Novellaro, circondario di Guastalla, provincia di Reggio modenese, domandano l'abolizione della tassa imposta dall'ex-duca di Modena di lire 20 per ogni ettara di terreno coltivato a riso.

7048. Sei ufficiali veneti, residenti in Torino, chiedono di essere compresi nell'applicazione delle disposizioni sancite dai decreti 4 e 29 marzo 1860 e 10 gennaio 1861 a favore

dei militari privati d'impiego per cause politiche dai caduti Governi d'Italia, e conseguentemente la loro pensione venga raggiugliata al grado che ottennero dal Governo di Venezia.

6049. La Giunta municipale di Lodi domanda di essere temporariamente ricostituita a capoluogo di provincia, reintegrandola nel pristino stato e territorio; lasciando però Crema a capoluogo di circondario.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il signor Angelo Dell'Acqua, applicato al Governo di Milano, fa omaggio di due esemplari dell'*Annuario statistico delle provincie di Lombardia per l'anno 1861*.

(Si procede all'appello nominale, il quale è interrotto.)

Debbo avvertire i signori deputati che alle ore 1 1/2 si è dato principio all'appello nominale, e che la Camera si trova ora soltanto (ore 2 1/4) in numero. Se domani avviene la stessa cosa, il risultato dell'appello nominale sarà pubblicato senza fallo nel giornale ufficiale.

Do lettura della risposta del ministro guardasigilli in quanto alla irregolarità delle elezioni che al tempo delle verificazioni generali si dicevano commesse nel collegio di Lanusei, in occasione dell'elezione dell'onorevole deputato generale Effisio Cugia :

« Il ministro guardasigilli si onora di comunicare alla S. S. il rapporto in margine notato del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, e relativo alle lagnanze alla Camera denunciate per irregolarità commesse dal collegio di Lanusei, nella elezione definitiva del loro deputato, nella persona del signor generale Effisio Cugia, in seduta del 3 febbrajo prossimo passato.

« Dalle indagini praticate da quel pubblico funzionario non risultarono elementi bastanti ad appoggiare una procedura fiscale. Perciò il sottoscritto, concorrendo nell'avviso da quel pubblico funzionario espresso, opina che non sia il caso di occuparsi ulteriormente di quella pratica, e ne previene, ad ogni buon fine, la S. S. a disimpegno delle incumbenze affidategli colla rispettiva nota di questa Presidenza, in data 9 marzo ultimo, con cui ritorna le carte relative, con preghiera della restituzione dell'informativa alla presente annessa. »

Il deputato Regnoli ed il deputato Pescatore chiedono il primo un congedo di una settimana e il secondo di quindici giorni per affari imprescindibili.

(Sono accordati.)

(Il deputato Raccagni presta giuramento.)

MOZIONE D'ORDINE.

DI CAVOUR G. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Tengo incarico dall'ufficio V di far conoscere alla Camera che quest'ufficio, sebbene si sia occupato indefessamente delle quattro leggi d'amministrazione presentate dall'onorevole ministro dell'interno, non ha ancora pienamente ultimato il suo lavoro.

Abbisognano ancora forse tre o quattro sedute per ultimarlo. Siccome però domani si dovrebbero rinnovare gli uf-

fici della Camera, ove non intervenisse una disposizione contraria della Camera stessa, io, a nome dell'ufficio V, prego la Camera di sospendere l'estrazione degli uffizi che si dovrebbe fare domani, finchè sarà necessario per l'esaurimento di questa discussione.

Debbo anche dire che altri uffizi consultati hanno, in numero di sei, aderito a questa proposta. Sarebbero quindi 7 gli uffizi su 9 che l'avrebbero già approvata. Due non poterono essere consultati perchè non vi fu tempo. La deliberazione fu presa soltanto ieri in fine della seduta.

Spero pertanto che anche la Camera vorrà acconsentire in questa risoluzione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Io so che alcuni degli uffizi si sono alacramente occupati delle leggi che ebbi l'onore di presentare, e che hanno già nominati i loro commissari. Alcuni altri però, come accennava l'onorevole preopinante or ora, non hanno ancora compiute le loro discussioni.

Io quindi non saprei dissentire in massima dalla proposta che l'onorevole marchese Di Cavour ha fatta alla Camera; però desidererei che si fosse posto un termine, e che non fosse prolungato indefinitamente lo stato presente.

Se non possiamo rinnovare gli uffizi immediatamente, perchè vi è qualche ufficio che non ha nominato i suoi commissari per le leggi amministrative, si protragga la rinnovazione solo di otto giorni; in questo tempo quegli uffizi, che non hanno ancora compiuta la discussione e non hanno nominato il commissario, potranno farlo.

Per conseguenza, nell'appoggiare la proposta dell'onorevole marchese Di Cavour, io la limiterei ad un termine definito; il che sarebbe anche un modo indiretto per sollecitare quegli uffizi che non hanno ancora adempiuto al compito loro.

PRESIDENTE. Il deputato Di Cavour ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR G. Non ho mandato dall'ufficio di esprimere un'opinione in nome suo su questa questione; però, come deputato, non ho difficoltà di accettare il termine di otto giorni proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Io credo che la proroga di otto giorni non sia sufficiente, perchè gli uffizi possano fare con calma la discussione sugli importantissimi progetti di legge che riguardano l'ordinamento amministrativo.

L'onorevole ministro disse che alcuni uffizi hanno già nominati i commissari; egli deve però notare che, quantunque alcuni uffizi abbiano fatta la nomina dei commissari, tuttavia, nel procedere a questa nomina, hanno anche stabilito di continuare la discussione sui progetti di legge, finchè fosse esaurita.

Nel mio ufficio poi si sono impiegate parecchie sedute per discutere alcune questioni di massima; ma la discussione speciale sui progetti di legge non è ancora molto avanzata. Per modo che io dichiaro ricisamente essere impossibile che si finisca entro otto giorni.

Io sono persuaso che gli uffizi affretteranno, per quanto sarà possibile, la discussione su questi progetti di legge; imperocchè noi tutti sentiamo come sia conveniente che questa discussione sia affrettata; ma però non debbe essere precipitata, se vogliamo che i commissari rechino nel seno della Commissione i frutti e la espressione di voti illuminati, coscienziosi e tali che possano essere e riuscire autorevoli per la Camera e pel paese.

Io quindi pregherei la Camera di voler aderire a che sia sospesa la estrazione che dovrebbe aver luogo domani, e sia rimandata all'epoca, non lontana, in cui tutti gli uffizi avranno

finiti questi progetti di legge; allora sarà il caso di procedere alla loro rinnovazione.

MINGHETTI, ministro per l'interno. Mi permetto di ripetere che il metodo di prorogare la rinnovazione degli uffici a tempo determinato avrebbe questo vantaggio: di sollecitare i lavori, di far sentire più vivamente la necessità di affrettare, per parte degli uffici, la definizione di questi studi. Noi non possiamo dissimularci che, quando la Commissione sarà stata nominata da tutti gli uffici, essa avrà ancora bisogno di un certo tempo per formulare le proprie idee; in secondo luogo, essa chiamerà il ministro, e ne nascerà una discussione che importerà un certo tempo; dovrà appresso fare la sua relazione; e, infine, dovrà portarsi dinanzi alla Camera la discussione del progetto definitivo.

Ora, io confesso la verità, sarei molto dolente se la Camera dovesse prorogarsi per le vacanze d'estate, senza aver sciolto il problema della unificazione del sistema amministrativo. So bene, e mi si vien ripetendo, che vi è chi tenta di prorogare indefinitamente la discussione preliminare, perchè le cose sieno portate ad un'epoca più remota, ed in questo modo forse non si venga mai a conclusione.

Io però confesso il vero, spero che la Camera sarà penetrata dell'importanza suprema che il paese vegga che in fatto il Parlamento è deciso di organizzare al più presto il paese, e dare a tutta Italia, per quanto possibile, l'unità delle leggi tanto desiderata.

Sta bene che si faccia intorno a queste leggi una ponderata discussione; mi rimetto alla Camera per la sua decisione; ma insisterei perchè fosse differita solo di otto o dieci giorni la sortizione degli uffici.

DI CAVOUR G. In via di conciliazione, io proporrei il termine di 15 giorni.

DEPRETIS. Io prego il signor ministro di persuadersi che non è meno vivo in me il desiderio di veder portata innanzi alla Camera questa grave discussione sull'ordinamento amministrativo; ma, nello stesso tempo, egli deve comprendere che non posso acconsentire a che sia fissato ad un termine prossimo e perentorio, entro il quale gli uffici debbano esaurire questa discussione; questo termine non sarà lontano, senza dubbio; ma bisogna lasciare che la discussione pigli il suo corso naturale, e non un corso, per così dire, forzato.

Noi tutti lo sappiamo, il processo legislativo ha le sue lungaggini: ma che vuol farci il signor ministro? Bisogna accettarlo questo processo co'suoi inconvenienti e co'suoi vantaggi.

La Commissione, una volta radunata, è verissimo, impiegherà del tempo prima di poter compiere il suo lavoro, come si è impiegato del tempo a discutere i progetti nel seno degli uffici; bisognerà poi che la Commissione senta il signor ministro; e, infine, nominato che sia il relatore, questo vorrà pure un certo tempo per preparare la sua relazione. Ma queste tardanze sono inevitabili, e il sistema ha, con questi piccoli inconvenienti, dei vantaggi grandissimi. Ora, fissando un tempo determinato e ristretto per la discussione di questioni importantissime, che cosa otterremo? Nulla di bene. Io prego la Camera di rifletterci seriamente.

Tutti siamo e dobbiamo essere interessati a spingere innanzi celeremente la discussione di questi progetti di legge; per parte mia, assicuro il signor ministro essere mio desiderio vivissimo che questa discussione venga presto portata dinanzi alla Camera, non fosse altro, per la ragione gravissima che un progetto in discussione toglie autorità alle leggi che sono attualmente in vigore. È necessario che la questione sia risolta.

Ma, lo ripeto, se dobbiamo affrettare la discussione di questi progetti di legge, non dobbiamo precipitarla.

Io quindi prego il signor presidente di voler interrogare la Camera se non crederrebbe conveniente di sospendere la estrazione degli uffici, che dovrebbe aver luogo nella tornata di domani, rimandando l'estrazione all'epoca in cui sia esaurita la discussione dei progetti di legge di cui si tratta. La Presidenza, tosto che abbia notizia che la discussione è esaurita, seguendo le norme consuete, procederà alla solita rinnovazione degli uffici.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io sento quanto l'onorevole preopinante essere importante che i grandiosi progetti di legge dei quali si tratta siano accuratamente esaminati e discussi negli uffici; ma però di continuo sopravvengono altri progetti di leggi secondarie, i quali sono indistintamente preferiti, e spesso assorbitiscono il tempo necessario per le leggi di primaria importanza. D'altronde i deputati componenti gli uffici, probabilmente occupandosi altrove, non sempre si trovano negli uffici in sufficiente numero per deliberare, o arrivano in ora tarda. Quindi per poter discutere ed esaminare negli uffici i progetti di legge a cui si è accennato, e per poter giungere più presto e ben preparati alla pubblica discussione, io ritengo che occorra un espediente imperioso, quale sarebbe appunto lo stabilire un termine definitivo. Imperocchè allora tutti i deputati si faranno una maggiore sollecitudine di concorrere negli uffici, e si fisseranno anche, occorrendo, delle adunanze straordinarie. Infatti pare a me che la situazione del nuovo regno sia eccezionale ed urgente, poichè trattasi dell'ordinamento governativo e amministrativo; sicchè bisogna davvero che a queste leggi la Camera ponga tutta la sua mente e sollecitudine.

Per tali motivi io richiedo che sia stabilito un termine, e mi pare che oggimai lo spazio di altri 15 giorni, quando veramente si voglia accudire a compiere lo studio delle leggi in parte discusse, sia più che bastevole allo scopo desiderato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domanda la parola, passeremo alla votazione.

Le questioni intorno a cui si deve deliberare sono due: la prima, se debbasi aggiornare la nuova formazione degli uffici per un tempo indeterminato; la seconda, se debbasi aggiornare per soli 15 giorni.

L'aggiornamento a tempo indefinito essendo il più largo, metterò questo il primo a' voti.

DEPRETIS. Non si dovrebbe però oltrepassare il mese.

PRESIDENTE. S'intenderà un aggiornamento non determinato, ma che non possa eccedere il mese.

Metto ai voti questa proposta.

(Non è accettata.)

Metterò ai voti l'altra proposta di fissare un periodo di 15 giorni alla formazione dei nuovi uffici.

(La Camera approva.)

MASSARI. Colla petizione 7048, il generale Solera, il generale Mengaldo, ed altri distinti ufficiali veneti residenti in Torino, chiedono d'essere compresi nell'applicazione delle disposizioni dei decreti del 4 e 29 marzo 1860 e 10 gennaio 1861 a favore dei militari privati d'impiego per cause politiche dai diversi Governi d'Italia.

Siccome v'ha una Commissione incaricata d'esaminare la proposta del ministro della guerra per convertire in legge quei decreti, io prego la Camera ad ordinare l'invio di questa petizione alla Commissione suddetta.

(La Camera approva.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare per riferire sopra un'elezione.

MACCHI, relatore. Riferisco, a nome del VII ufficio, sull'elezione seguita nel collegio di Caccamo.

In questo collegio sono iscritti 1248 elettori, dei quali 982 si presentarono a votare nel primo scrutinio.

Il signor Tasca Don Lucio conte d'Almerita ottenne 477 voti, il signor La Porta Don Luigi 345, il signor Giovanni Battista Guccione 119; voti dispersi 23, nulli 8.

Nessuno avendo ottenuto il numero de' voti richiesto dalla legge, si addivenne al ballottaggio, al quale presero parte 1099 elettori.

In questo il signor Tasca ottenne 726 voti, e il signor Don Luigi La Porta 367; voti nulli 6.

Venne quindi proclamato deputato il signor Tasca Don Lucio conte d'Almerita.

In quest'elezione succedettero alcuni inconvenienti; ci furono, per esempio, quattro o cinque schede male scritte, e in una delle sezioni ove i votanti erano 79 si rinvennero ottanta schede; ma il numero dei voti riportati dal signor Tasca è talmente superiore a quelli che ottenne il suo competitore, che l'ufficio VII nulla trovò a ridire, e vi propone di convalidare l'elezione.

(La Camera approva.)

BERTEA, relatore. A nome dell'ufficio VIII ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Agosta.

Nelle sei sezioni di questo collegio sono iscritti 788 elettori; votarono 575, e i loro voti si ripartirono nel modo seguente:

Al barone Benedetto Maiorana 525, al dottor Vito Beltrani 159, al signor Francesco Defelice 68, al cavaliere Giovanni Prati 36; voti dispersi 8, nulli 1.

Il numero dei voti ottenuti dal barone Maiorana eccedendo il terzo degli iscritti e la metà dei votanti, fu proclamato deputato al primo scrutinio.

Le operazioni sono in tutto regolari; quindi l'ufficio VIII m'incarica di proporre la convalidazione.

(La Camera approva.)

TONELLI, relatore. Ho l'onore di riferire sulla elezione fatta dal collegio di Bivona, provincia di Girgenti.

Questo collegio si compone di dieci sezioni: Bivona, Alessandria, Santo Stefano, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, San Giovanni, Villafranca, Castronovo.

Gli elettori iscritti in tutto il collegio sono 831. Nel primo scrutinio del 7 aprile si trovò che i votanti furono 476, e dei loro voti 8 furono nulli, 25 andarono dispersi, 266 vennero dati al signor Luigi Scalia, 179 furono attribuiti al signor Favara baron Vincenzo.

Nessuno dei candidati ottenne il numero dei voti prescritto dalla legge ond'essere eletto a deputato; e perciò venne proclamato il ballottaggio fra i nominati signori Scalia e Favara.

Nel giorno 14 aprile si presentarono alla seconda votazione 535 elettori, e dei loro voti 6 vennero dichiarati nulli, 226 li ebbe il signor Favara, e 301 li ottenne il signor Luigi Scalia, il quale per tale maggioranza fu proclamato deputato.

In questa elezione vennero segnalate due irregolarità. L'una che la sezione di Burgio non si riunì per la prima votazione; l'altra che l'ufficio della sezione principale di Bivona fece lo spoglio dei voti dapprima nel giorno 12 aprile, man-

candovi ancora i verbali della sezione di Caltabellotta; di poi replicollo nel giorno 13, quando questi verbali furono giunti.

Queste irregolarità per altro nell'ufficio che ho l'onore di rappresentare non si affacciarono come difetti sostanziali ed influenti al segno di portare un vizio alla elezione.

Considerava infatti, in quanto alla prima irregolarità, che nell'assoluta deficienza di qualsiasi notizia sul motivo per il quale la sezione di Burgio non si riuniva per la prima votazione, deve agli elettori stessi attribuirsi la propria mancanza, e questa volontaria mancanza non può invalidare le operazioni compite nelle altre sezioni. Ciò è conforme ai principii di ragione ed a precedenti deliberazioni della Camera sarda.

In quanto alla seconda irregolarità, che al primo spoglio si procedeva onde aver tempo di spedir gli avvisi per il ballottaggio, giacchè mancavano soli due giorni a quello fissato dal regio decreto per la seconda votazione, ma veniva espressamente riservato di sospenderlo, ove l'aspettata votazione di Caltabellotta facesse risultare definitiva la elezione del deputato. Ma, giunti i verbali di questa sezione e rinnovato lo spoglio, nè si verificò l'elezione, nè si presentarono altri nomi aventi più voti dei signori Scalia e Favara; sicchè quel fatto risolvevasi in un'affrettata previdenza, la quale non faceva difetto alla sostanziale validità dell'elezione.

Nel resto tutto venne operato regolarmente, e nessun reclamo essendo stato fatto, l'ufficio IX vieppiù rassicuravasi nel suo proposito di non tener conto delle suddette due irregolarità, e di proporre, come col mezzo mio propone alla Camera di convalidare l'elezione del deputato del collegio di Bivona nella persona del signor Luigi Scalia da Palermo.

(La Camera approva.)

DOMANDE E INFORMAZIONI INTORNO AI CODICI.

MAYR. Domando di poter fare una domanda o interpellanza all'onorevole guardasigilli intorno ai Codici.

Se il signor ministro vuol fissare un altro giorno, lo pregherei d'indicarlo; oppure, se mi permette di farla immediatamente, sono pronto.

Premetto però che sarò assai breve.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Se desidera farle immediatamente, io son disposto a rispondere, compatibilmente però ad un'improvvisa interpellanza.

MAYR. Fu proclamato il principio dell'unificazione legislativa, la quale è impossibile senza un Codice civile.

Noi abbiamo il Codice Albertino, ma non è più adatto alle mutate nostre condizioni politiche, per tacere d'altri difetti.

Fin dall'anno scorso fu pubblicato il progetto di un Codice; io domando se il signor guardasigilli intende di presentarlo al Parlamento, e quando intenda di presentarlo.

Io credo che faremmo cosa atta a produrre un'assai cattiva impressione nel paese, se fin da questa prima Sessione il Parlamento non cominciasse a volgere il pensiero ad un'opera, che è desiderata da tutti, che è nei voti di tutti.

In quanto poi al Codice di procedura civile, io domando se il signor ministro intende di conservare il sardo, o se intende di sostituirne un altro.

Nelle provincie annesse ove fu pubblicato, il Codice di procedura sardo non ha trovato buona accoglienza, nè per parte delle curie, nè per parte delle popolazioni. Se ne trovano i metodi lunghissimi, intralciati, dispendiosissimi, non sempre

conformi ai principii d'una pronta e spedita amministrazione della giustizia.

Io credo che tutte le parti del regno debbono concorrere a formare tanto il Codice civile, quanto il Codice di procedura civile. Anche il Codice penale ed il Codice di procedura criminale, per giudizio di tutti, hanno bisogno d'una grande riforma.

Nelle provincie annesse, le leggi sarde sono state innestate nelle leggi ivi preesistenti, e da quell'innesto non s'ebbero buoni frutti. Le popolazioni sopportano questo stato anormale ed ibrido di legislazione con impazienza, ma lo sopportano credendolo provvisorio, e desiderano di sortirne il più presto possibile.

Io son d'avviso che sarebbe omai tempo di porre termine al sistema di fare delle leggi particolari, ora per la Lombardia, ora per l'Emilia, ora per la Toscana; io credo che si dovrebbe cominciare francamente, alacramente il sistema dell'unificazione legislativa, il sistema di promulgare leggi uniformi, generali per tutto lo Stato.

Vorrei che il Ministero ne prendesse l'iniziativa, vorrei che vi facesse dare opera, e presentasse dei progetti. La Camera, io credo, non intenderà certamente di discutere gli articoli di quei progetti; questo sarebbe il modo di non avere in eterno dei Codici, ed in ultimo si avrebbero anche cattivi. Se non vado errato, la Camera intende solamente di nominare delle Commissioni composte dei primari giureconsulti del regno, i quali rivedano, modifichino quei progetti, non riservandosi la Camera altro diritto che quello d'approvare nel complesso il lavoro di quelle Commissioni. Si potrebbe riservare ancora, secondo me, la discussione, la decisione di alcune massime fondamentali; per esempio: se si vuole o non si vuole il matrimonio civile, se si vuole o non si vuole libera l'usura convenzionale; queste sono massime che potrebbero essere determinate dalla stessa Camera; ma il rimanente dovrà essere definito dalle Commissioni.

Signori, con questo metodo io credo che in breve tempo si potrebbero avere dei Codici. Non v'è bisogno d'inventare; non v'è bisogno che di compilare, che di scegliere il meglio di quello che già esiste, e, per iscegliere il meglio di ciò che già esiste, non importa neppure d'uscire dai confini del regno d'Italia, perchè l'Italia, copiosa d'ogni maniera di ricchezze, abbonda principalmente di ricchezze legislative; solamente occorre di raccoglierle, di disporle, d'ordinarle, applicarle alla progredita civiltà ed alle libere nostre istituzioni.

Io pregherei il signor ministro a voler rispondere a queste mie interpellanze.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Per rispondere adeguatamente alle interpellanze dell'onorevole Mayr, le quali, sebbene brevi, sono però immensamente feconde, mi occorre di ripigliare la cosa alquanto da lontano e di pregare la Camera ad accordarmi per alcun tratto di tempo la sua benigna indulgenza.

Il Ministero, che venne dopo la pace di Villafranca, aveva pensato di estendere immediatamente alla Lombardia le principali leggi delle antiche provincie, e fra esse il Codice civile, recandovi però quelle modificazioni, le quali fossero più urgentemente domandate, e dalla speciale condizione delle provincie lombarde, e dai progressi della scienza e della civiltà.

A tal fine aveva esso nominata una Commissione, la quale studiasse questo tema, rivedesse il Codice Albertino e proponesse quelle modificazioni, le quali fossero più urgenti, onde in breve tempo questo Codice, assieme a varie altre leggi, fosse posto in osservanza in Lombardia.

Intanto con leggi del novembre 1859 si pubblicavano in tutto lo Stato il Codice di procedura civile, quello penale, il Codice di procedura penale, le leggi di organizzazione giudiziaria; si stabiliva però che il Codice di procedura civile e quello di procedura penale e le leggi di organizzazione giudiziaria non andassero in attività in Lombardia, finchè non si fosse introdotta in tutto il regno una uniforme legislazione civile.

Quando in gennaio dell'anno scorso io aveva l'onore di venir a sedere nei Consigli della Corona, trovai quella Commissione formata; ma comechè paresse vicina l'epoca in cui due nobilissime provincie, l'Emilia e la Toscana, venissero aggiunte allo Stato, io immediatamente mi rivolsi al dittatore dell'Emilia ed al governatore della Toscana, pregandoli perchè volessero delegare giureconsulti di quelle provincie i quali si riunissero alla Commissione già creata, per modo che tutti di comune concerto potessero rivedere il Codice Albertino, in guisa che questo Codice fosse in breve tempo esteso alla Lombardia, all'Emilia ed alla Toscana.

Quei Governi acconsentirono solleciti alla mia preghiera, e deputarono illustri giureconsulti, i quali si aggiunsero alla Commissione testè indicata.

Questa Commissione si radunava per la prima volta al 1° marzo dell'anno scorso.

Io aveva l'onore di presentarmi in seno ad essa ed esporre alla medesima come, pur desiderando che quanto prima si potesse fare un nuovo Codice per tutto il regno, pure, importando grandemente di riuscire il più presto possibile ad una legislazione civile unica, volesse rivedere intanto il Codice Albertino, per modo che nella imminente Sessione parlamentare io potessi presentarne il progetto.

La Commissione si pose immantinente e colla massima alacrità al lavoro. Se non che essa non si limitò a quelle poche modificazioni, le quali erano o parevano più urgentemente richieste, ma imprese ad esaminare tutti i problemi più importanti, più gravi, che possono formare il soggetto di un Codice civile.

Naturalmente quest'impresa richiedeva tempo, e posso ben dire che la Commissione non perdonò a fatica; ma il tempo non sempre concorre coi desiderii; il tempo vola, e noi eravamo oramai in giugno, e l'opera, sebbene già di molto avanzata, non era ancor compiuta. Io però non disperava, ed anzi aveva ferma fiducia che nel luglio essa sarebbe stata recata a termine; nè m'ingannai.

Allora io mi trovavo in questa condizione: da un lato temeva che le adunanze della Camera cessassero prima che fosse compiuto il lavoro della Commissione, e dall'altro canto io mi trovavo nella necessità di sollecitare vivamente la Commissione medesima, onde riuscisse in tempo a fornirmi l'opera, perchè io potessi comunicarla al Parlamento.

Posto in questa condizione, io immaginai un sistema, il quale corrispondeva alle circostanze speciali in cui versava, e nel tempo stesso coordinasse la formazione definitiva del Codice colle condizioni del sistema parlamentare.

Era il 19 giugno, se non erro; io mi presentava alla Camera, esponeva a un di presso queste medesime cose, e chiedeva mi fosse fatta facoltà di comunicare contemporaneamente alla Camera ed al Senato il progetto di Codice civile, sì tosto che fossi stato in grado di poterlo fare, ossia in tempo vicinissimo; imperocchè, come dissi, sperava che in luglio il progetto sarebbe stato preparato; domandava inoltre che la Camera volesse nominare una Commissione, alla quale fosse comunicato l'intero lavoro.

La Camera accolse la mia preghiera, e nominò una Com-

missione di 27 membri, ai quali appunto fu dato l'incarico di esaminare il progetto anzidetto.

Eguale preghiera feci al Senato, e fu parimente accolta. Da questo sistema io mi riprometteva due benefizi.

Il primo egli era di rendere intanto famigliare alla Camera ed al Senato cotesto progetto, per modo che, quando venisse un giorno ufficialmente presentato per essere poi tradotto in legge, già fosse dai singoli membri del Parlamento, e nel silenzio del gabinetto, e nelle loro private discussioni preso ad esame.

L'altro beneficio che io mi riprometteva si era che le medesime Commissioni della Camera e del Senato potessero tra di loro comunicarsi le idee, fissare dei punti di discussione, prendere delle intelligenze puramente scientifiche, ben inteso, e per le quali al certo l'opera definitiva sarebbe stata agevolata di molto.

Alla fine di giugno io fui in grado di comunicare alla Camera ed al Senato il progetto che la Commissione aveva definitivamente elaborato e compiuto. Ed a quel lavoro io diedi la massima pubblicità, avendolo eziandio comunicato alla magistratura di tutto il regno, invitandola a dare sopra di esso il suo avviso.

Dopo poco tempo io ebbi moltissimi dei loro dotti lavori. Anzi molti giureconsulti d'Italia studiarono essi pure il progetto, ed essi pure arricchirono il patrimonio della scienza delle loro scritture.

Intanto fu sciolta la Camera; conseguentemente rimasero sciolte le Commissioni.

Riaperto il Parlamento, io mi presentai al Senato e feci la stessa preghiera che già aveva fatta l'anno scorso, ed essa vi fu benignamente accolta.

Il quindici dello scorso marzo io mi presentai a voi colla stessa speranza e colla stessa preghiera, ma i miei voti non furono accolti.

Confesso che il sistema da me immaginato non era eminentemente parlamentare; però, siccome non vi ostava una precisa disposizione del regolamento, io mi era fatto animo di presentarla, ed in ciò io piuttosto avvisava a quell'utilità che dal sistema poteva risultarne, anziché allo stretto rigore del diritto.

Ma, comunque siasi, la Camera credette (ed io rispetto il suo voto, per quanto, lo confesso, m'abbia addolorato) di dichiarare che, quando il Ministero presentasse formalmente il suo progetto, la Camera avrebbe, secondo gli usi ed i modi con cui le leggi si discutono, dato il suo avviso, ed avrebbe deliberato come suolsi in ogni presentazione di legge.

Ridotto a questa condizione, veggendo che quando io avrei presentato il mio progetto definitivo non avrebbe più avuto con sè l'autorevole voto delle Commissioni parlamentari, ridotto a' miei soli mezzi ed alla mia sola ed unica responsabilità, io posi opera perchè in questa medesima Sessione mi riuscisse di presentare il progetto, come presentasi ogni legge alle vostre deliberazioni.

Quindi mi posi a lavorare colla massima assiduità, aiutato naturalmente da vari giureconsulti, amici miei, ed a questo punto io posso assicurare la Camera che sul fine del prossimo maggio o sul principio di giugno sarò in grado di presentare un progetto di Codice civile pel regno d'Italia, ond'esso possa essere da voi preso ad esame nelle vacanze parlamentari, e nella susseguente Sessione deliberato.

Dirò sin d'ora, o signori, qual è il metodo da me tenuto.

Io presi per base il Codice Napoleone sulla traduzione che ne fu fatta in Napoli nel 1808, quando vi fu pubblicato per

esservi osservato, come il fu, al 1° gennaio 1809. Fui indotto a questo sistema dalle seguenti considerazioni.

Prima di tutto dalla incontestabile ed incontestata eccellenza del Codice Napoleone. Gli è un Codice il quale ha da 56 a 57 anni la testimonianza la più lusinghiera di tutte le nazioni, di tutti i giureconsulti, onde non si può negare che esso sia eccellente.

Emanazione poi dell'antico diritto romano, esso è l'espressione di principii stabiliti in Italia; chè la stessa sua origine è origine italiana, perocchè è origine latina.

Oltre a ciò il Codice Napoleone, come voi sapete, fu osservato in tutta Italia, meno la Sicilia, pendente l'impero, ed oltre.

Infine il Codice Napoleone, modificato per le Due Sicilie nel 1819, per lo Stato parmense nel 1820, per lo Stato subalpino nel 1837, per lo Stato estense nel 1851, esso in sostanza è pur sempre il tipo delle legislazioni più comuni d'Italia; se ne togliamo le Romagne, se ne togliamo la Toscana, le quali si reggevano secondo il romano diritto; se togliamo la Lombardia, la quale ha il Codice austriaco, noi vediamo che il tipo comune delle altre legislazioni vigenti in Italia era il Codice Napoleone modificato nel modo che dissi.

Quindi voi vedete, signori, le ragioni per le quali ho creduto di prendere per base il Codice Napoleone.

Ma la civiltà dal 1803 è grandemente avanzata, i principii di libertà hanno allargato il loro impero, la pubblica economia ha di molto progredito, la scienza ha introdotto nuovi sistemi e nuovi metodi, e ciò che avvenne nelle scienze fisiche, accadde fortunatamente pure nelle morali, e specialmente nella scienza delle leggi; quindi io dovea naturalmente far tesoro di questi lumi, di queste cognizioni pel nuovo Codice.

La benemerita Commissione, della quale io vi parlava, aveva proposto ottime modificazioni al Codice Albertino; di conseguenza io dovea trar profitto dai lumi, dagli studi, dai lavori di essa, e lo feci.

Ben disse, adunque, l'onorevole interpellante che non si tratta di formare un Codice, si tratta di compilarlo. Certo la compilazione richiede ponderazione e studi; ma dirò ancora che oggimai i perfezionamenti delle leggi sono nella mente e negli scritti di tutti i giureconsulti, e nell'animo stesso del popolo, ond'è piuttosto una cognizione pratica, direi, che una cognizione scientifica quella che mi occorrerà per introdurre nel Codice Napoleone quei miglioramenti, dei quali più ne è sentito il bisogno, più ne è riconosciuta la convenienza. Di guisa che io mi riprometto di poter fra non molto presentare alla Camera il progetto di Codice civile.

Con ciò credo di avere per questa parte soddisfacentemente risposto alla mossami interpellanza.

Ma l'onorevole preopinante accennava altresì alla procedura civile, e domandava se io intendessi anche per essa presentare un nuovo Codice, del quale, a suo avviso, maggiore è il bisogno, perchè quello che ora vige nelle antiche provincie e nell'Emilia non è, a suo dire, generalmente accetto nè alle popolazioni, nè ai giureconsulti.

Anzitutto dirò che l'opera del Codice di procedura civile deve tener dietro al Codice di diritto civile, nè si potrebbe presentare un Codice di procedura, se prima non sono stabiliti i principii di legislazione. Voi sapete che il Codice di procedura civile determina le forme dei giudizi, ond'esse perciò prendono norma e vita dalle leggi civili; quindi quel Codice sarà pure da me presentato, ma solo quando sia stabilita la nostra legislazione civile.

Quanto poi al merito del Codice di procedura civile ora in vigore presso di noi, mi permetta la Camera di osservare

che sostanzialmente esso ha per tipo primo il Codice di procedura civile francese.

Il Codice attuale di procedura civile dell'ex-reame di Napoli è il Codice stesso francese.

Ognun sa che, se fu altamente lodato il Codice civile di Napoleone, non fu egualmente lodato il Codice di procedura civile francese.

Ora, il Codice vigente nelle antiche provincie è esso per avventura deteriore del Codice di procedura civile francese? Signori, io non lo credo, io credo anzi che ne sia migliore.

Nel 1853 fu pubblicato presso di noi un Codice di procedura civile calcato precisamente sul Codice di procedura francese, e vi furono introdotte grandi riforme; fu messo in attività provvisoriamente per tre anni; dopo tre anni ne fu impresa la revisione; nuovi miglioramenti colla scorta dell'esperienza e delle osservazioni della magistratura e delle curie furono introdotti, ed io debbo pur dichiarare che questo nuovo Codice di procedura civile è riputato migliore dell'antecedente, come io lo reputo migliore del Codice di procedura francese.

Quanto poi alle complicazioni, permettetemi che io vi dica che i Codici di procedura civile riescono sempre intralciati e difficile quindi lo studio, e quindi vuol tenersi conto di queste difficoltà indipendenti dal loro merito, difficoltà piuttosto soggettive che oggettive.

Quanto alla spedizione dei giudizi, io or dirò che in 87 giorni può portarsi a termine una causa formale; vi hanno i giudizi sommari; vi è insomma la massima speditezza dei giudizi.

Questa è una verità che nessuno può contestare.

Quanto poi all'esservi qualche inconveniente, io certamente non lo verrò contestando, poichè se vi è opera la quale non possa riescire generalmente perfetta, è quella la quale riguarda le forme.

Consequentemente riconosco che questo Codice vuol essere riveduto, sebbene non possa ammettere tutte le accuse che gli faceva l'onorevole preopinante.

Passo al Codice penale ed al Codice di procedura penale.

Quanto al Codice penale io dichiaro francamente di credere che esso sia il miglior Codice penale che oggi esista in Europa.

Un Codice penale allora è buono quando tutela la società e protegge la libertà dei cittadini; allora è buono quando non è più severo di quanto esiga la difesa sociale; allora è buono quando è accomodato alle circostanze.

Io credo che il Codice penale che noi abbiamo risponda pienamente a queste esigenze.

Ne vogliamo un esempio? Evvi nel nostro Codice penale fra le pene quella della morte: ebbene, la pena della morte v'è assegnata in soli tredici casi, laddove tutti gli altri Codici ne hanno casi innumerevoli; v'hanno dei Codici che passano i cento.

Questo Codice penale poi fu fatto da uomini dotti e di sensi liberalissimi; vi furono trasfuse leggi speciali già votate dal Parlamento nazionale; quindi potete ben credere che esso è per ogni aspetto liberale, mite, accomodato alle esigenze dei tempi ed ai principii di un Governo costituzionale, degno insomma di un popolo civile e libero.

Quanto al Codice di procedura penale, alla sua revisione collaborarono uomini diligentissimi e capaci per certo di egregi lavori, e l'opera loro non fallì; onde io credo che esso non meriti censura.

Certamente nulla v'ha di perfetto, e comprendo che, se vi

avranno miglioramenti ad apportarvi, lo si farà. Ma intanto io ritengo che questi Codici sono i migliori che in Europa esistono.

Essi non sono i Codici più dell'una che dell'altra provincia, non sono Codici importati, ma sono il risultato della scienza; sono quali la filosofia, la dottrina e la civiltà li potevano ispirare.

A tutto si può portare miglioramento, e quindi anche a questi Codici. Ma intanto si ritenga che quello che si ha non è spregievole, e teniamolo quindi, onde noi, operosi nel fare, per troppo fare non disfaciamo quel buon che abbiamo.

Diceva l'onorevole interpellante: non si facciano dunque più leggi speciali, non si facciano leggi particolari per questa o quella provincia, si facciano leggi nell'interesse comune, nell'interesse generale.

Io consento pienamente con lui; ed infatti, se occorre di fare leggi speciali, sapete, o signori, perchè? Perchè non abbiamo comuni le leggi generali, per coordinare appunto colle rispettive leggi le condizioni delle varie provincie.

Introduciamo una sola legislazione in ogni parte del regno, e non avremo più bisogno di fare leggi speciali.

Ma intanto, o signori, qual è lo stato nostro in ordine alla legislazione? Se parliamo del Codice civile, esso, tranne la Toscana e la Lombardia, è un Codice il quale risale, come accennava, al Codice Napoleone; non v'ha dunque tra l'una e l'altra legislazione grande diversità; se parliamo del Codice penale, esso ora vi è pubblicato in ogni parte del regno, tranne la Toscana; se parliamo della procedura penale e dell'organizzazione giudiziaria, esse vi sono pubblicate in tutto il regno, tranne la Lombardia e la Toscana; ond'è che, quando ci occorra di estendere alla Lombardia ed alla Toscana questa procedura penale ed organizzazione giudiziaria, non faremo legge speciale, ma anzi appunto estenderemo la legge generale a quelle due provincie.

Consequentemente vede l'onorevole interpellante che noi siamo molto avanzati nel sistema e nel fatto altresì dell'unificazione.

BOGGIO. Chiedo di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Ben diceva, per ultimo, l'onorevole interpellante che questo compito non è poi tale che non si possa mandare ad effetto nel sistema parlamentare. Io concorro pienamente con lui; seguendo il sistema per esso saggiamente additato, cioè limitandosi a discutere i principii, non sarà l'opera nè troppo lunga, nè troppo difficile.

Allo stato adunque delle cose, e riassumendo, io concludo col dire che presenterò alla Camera il Codice civile sul fine del prossimo maggio, o sul principio di giugno; in secondo luogo, che il Ministero darà opera assidua perchè si riesca il più prontamente possibile, ed il meglio, col concorso del Parlamento, a quell'unificazione che è nei voti di tutti.

Io confido di avere, per quanto l'improvvisa interpellanza me lo consentiva, risposto alle osservazioni fatte dall'onorevole interpellante.

MAYR. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole ministro

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. È certo un lieto annuncio quello che ci fece l'onorevole guardasigilli della prossima presentazione di un progetto che riformi e unifichi l'intera legislazione civile. Egli accompagnò però questa promessa con alcune dichiarazioni, tra le quali havvene taluna che mi ha un po' inquietato. Io gli sottoporro le cause di tale inquietudine, colla speranza che le possa rimuovere.

Egli disse non credere conveniente, mentre si sta preparando l'unificazione, d'introdurre modificazioni speciali, salvochè abbiano per oggetto di rendere applicabile a tutto lo Stato una legge che sinora venga attuata solo in una parte di esso. In principio generale è facile andar d'accordo su questa tesi; però io gli vorrei chiedere due schiarimenti, per sapere se intenda applicare questo principio a due ordini speciali di fatti che ora gl'indico.

Nella Sessione del Parlamento che ci ha preceduti, l'onorevole guardasigilli, soddisfacendo ad un desiderio vivamente sentito, aveva proposto talune modificazioni al Codice di procedura civile, le quali erano state dall'esperienza di due o tre anni chiarite urgenti e necessarie. Quel progetto trovò buona accoglienza, ma non potè essere recato a compimento, non per difficoltà che fossero nate, ma per il pronto scioglimento di quel nazionale Consesso.

Io desidererei di sapere se il signor guardasigilli non creda di poter riprodurre quel progetto di legge; perchè, se dobbiamo attendere, per far cessare quei più gravi inconvenienti, che il fatto medesimo della presentazione di quella proposta aveva constatati; se dobbiamo attendere l'unificazione generale della procedura civile per tutto il regno, quel male durerà, temo, assai tempo ancora.

In ordine alla procedura penale io avrei un altro desiderio da esprimere.

Mentre per i ricorsi in cassazione per le materie civili il termine è larghissimo, per le materie penali, nelle quali si tratta frequentemente della vita dei ricorrenti, il termine è di soli dieci giorni.

Dopo l'introduzione della Corte d'assise, il motivo più comune del ricorso in cassazione consiste nell'inosservanza delle solennità volute dalla legge, e quest'inosservanza si può provare in un solo modo, mediante il verbale d'udienza.

Ora, egli accade frequentemente, e appunto nei processi capitali, che i dieci giorni passino prima che si sia potuto aver copia del verbale d'udienza, il che obbliga i difensori a fare un ricorso ipotetico, un ricorso in cui si suppone che siano state commesse queste o quelle altre irregolarità, ed è solo, dopo spedito il ricorso, e quando si ha comunicazione del verbale di udienza, che il difensore giunge a sapere se ha indovinato se le irregolarità che egli pose a base del suo ricorso sussistono o no, il che evidentemente è assurdo.

Io domando quindi all'onorevole guardasigilli, se egli non creda di poter sanare quest'inconveniente, al qual uopo basterebbe un solo articolo di legge speciale, che facesse decorrere i dieci giorni da quello in cui i difensori abbiano ricevuto copia del verbale.

Siccome qui si tratta di processi, dai quali frequentemente dipende la vita di un uomo; siccome non sono rari i casi, nei quali il ricorso in cassazione abbia salvato persone che prima erano state condannate, e poi ottennero o l'assolutoria, o condanne a pene minori, mi sembra che sia una questione abbastanza importante per meritare la sollecitudine del Governo.

Io quindi pregherei l'onorevole guardasigilli di volermi favorire uno schiarimento sui due casi particolari che ho accennati.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io risponderò all'onorevole deputato Boggio con un'osservazione generale e con altre speciali.

Quanto all'osservazione generale, io divido in massima, come dissi, l'avviso dell'onorevole interpellante deputato

Mayr: non essere conveniente che si venga innanzi con leggi speciali, le quali, essendo relative ad una legislazione generale, tante volte basta una parola per variarne l'economia ed il sistema. Quindi io, di regola generale, dichiarai che era alieno dal sistema di proporre di mano in mano leggi speciali. Ma egli è certo che sta nell'ordine, direi, dell'amministrazione stessa, che, dove ne occorra il bisogno, da questa massima per la necessità degli affari e delle cose alcune volte si receda. Per conseguenza, se ve ne sia urgente il bisogno, non intendo di essermi interdotta la facoltà di fare il meglio.

Quanto poi alle osservazioni speciali, esse sono due: una riguarda le modificazioni al Codice di procedura civile già da me l'anno scorso con apposita legge proposte, e l'altra i termini della procedura penale.

Dirò, quanto alla prima, che io aveva, nel presentare quella proposta di legge (e lo dimostra il tenore stesso del progetto), dichiarato che io non intendeva con ciò di cambiare l'economia del Codice medesimo, ma bensì di fare quelle poche modificazioni, le quali erano necessarie per sciogliere talune pratiche difficoltà che s'incontravano nella discussione del Codice stesso.

Ora, o signori, io non ho più creduto di riprodurre questa legge, perchè, oltre ad essere il Parlamento occupato di ben più gravi ed alte questioni che non sia qualche articolo di procedura civile o la soluzione di qualche pratica difficoltà, l'esperienza ha poi dimostrato che queste difficoltà veramente o non esistevano, o non erano così gravi da richiedere urgente rimedio.

Quanto poi alla lamentata brevità del termine in materia dei ricorsi penali, a questo riguardo la questione vuol essere esaminata; sinora io non ebbi reclami su questo punto, nè mi fu mai, non pur dimostrato, ma neppure esposto che realmente ne sorgano gl'inconvenienti addotti testè dall'onorevole Boggio.

Ove realmente questa discussione faccia sì che altri concorrano nello stesso avviso, ed ove questi inconvenienti realmente siano non solo addotti, ma provati, e me ne possa far persuaso, mi recherò certamente a dovere di proporre alla Camera i necessari temperamenti.

Ma ripeto che nè nell'uno nè nell'altro caso io non intendo con ciò di derogare mai alla massima di sopra accennata, di non turbare cioè le legislazioni generali con leggi speciali, ma unicamente di sciogliere quelle difficoltà che nella pratica e nel corso degli affari si presentassero.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io supplico la Camera di porre fine a questa discussione e di procedere all'ordine del giorno.

Il Parlamento si è aperto il 18 febbraio; domani siamo al 1° di maggio, e non si è ancor votato una legge di qualche importanza!

È nell'interesse del paese e del Parlamento che finalmente si metta mano a lavori serii.

Le interpellanze hanno avuto sicuramente un effetto molto utile; ma ora, se si andasse avanti sempre allo stesso modo, veramente ne scapiterebbe e il paese e il Parlamento stesso.

Io quindi prego la Camera di determinare che si proceda alla discussione sulle materie all'ordine del giorno.

MICHELINI. Non c'è niente d'importante.

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Non monta; ma bisogna anche farle queste leggi, e profitto di questa circostanza per rivolgere ardente preghiera alle Giunte, affinché sollecitino il compimento dei loro lavori.

Io ho presentato una legge sulle tasse marittime di tre articoli, perocchè è cosa importantissima di unificare il sistema di tasse marittime in tutto il regno, dacchè non vi può essere una tassa a Livorno, per esempio, ed un'altra a Napoli, una tassa a Napoli ed un'altra ad Ancona; laonde io supplico quella Commissione a volersene alacramente occupare. Il relatore è stato nominato saranno venti giorni, ma pur troppo non si vede ancora il rapporto di questa Commissione.

Io quindi rivolgo ardente preghiera ai membri che compongono le varie Giunte a voler un po' affrettare i loro lavori, onde la Camera possa procedere al disimpegno di tante disposizioni che il paese aspetta con ansietà ed impazienza.

COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Costa ha facoltà di parlare.

COSTA. Mi unisco anch'io alla proposta ed alla preghiera dell'onorevole presidente del Consiglio, ma non posso lasciar passare inosservato il fatto da lui citato relativamente alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge che riguarda le tasse marittime.

Essendo io membro di questa Commissione, e presidente della medesima l'onorevole nostro collega che presiede alla tornata, posso dire che i membri di essa intervennero sempre alle sue adunanze, e si occuparono talmente di questo progetto di legge, che si era già giunti al punto di aver nominato il relatore; ma disgraziatamente egli ammalò.

Questa sera siamo invitati a radunarci di nuovo; quindi, per quanto riguarda questa Commissione, che dovette occuparsi della legge sulle tasse marittime, si può francamente dire che essa impiegò tutto lo zelo necessario nell'esame di una questione di tanta importanza.

DISCUSSIONE PER LA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO MIRABELLI PER L'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO NELLE PROVINCE NAPOLITANE.

PRESIDENTE. Essendo finito l'incidente, passeremo all'ordine del giorno, che è lo svolgimento della proposta di legge del deputato Mirabelli pel riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

Questa proposta è nei termini seguenti:

« Art. 1. L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale pubblicate con decreto de' 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane è prorogata al 1° gennaio 1862. Ben vero, anche venuto tal termine, la cognizione de' reati punibili con pena correzionale continuerà ad appartenere a' giudici di mandamento sino al definitivo ordinamento dello Stato, e l'appello avverso le loro sentenze, che sono per legge applicabili, sarà prodotto innanzi al tribunale di circondario nella cui giurisdizione il mandamento è situato.

« Art. 2. Dalla pubblicazione della presente legge cominceranno ad aver vigore in quelle provincie la prima parte dell'art. 55, il capo 7 del tit. 1, ed il capo 2 del tit. 3 dell'adattato decreto. »

Il deputato Mirabelli ha facoltà di parlare.

MIRABELLI. Signori, con due decreti della luogotenenza di Napoli del 17 febbraio 1861 veniva pubblicata in quelle provincie la legge sull'ordinamento giudiziario, e quella di procedura penale, da avere esecuzione il 1° luglio 1861. Nel progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, ho dimandato la prorogazione di queste due leggi del-

l'ordinamento giudiziario e di procedura penale fino al 1° gennaio 1862. L'articolo primo che in sè comprende tutto il concetto della legge è concepito così: « L'esecuzione dell'ordinamento giudiziario e della legge di procedura penale pubblicate con decreti del 17 febbraio 1861 per le provincie napoletane è prorogata al 1° gennaio 1862. »

Signori, la giustizia civile nelle provincie napoletane è amministrata da giudici conciliatori residenti in ciascun comune; il loro ufficio è duplice: conciliare le parti quando richiegono il loro ministero, e giudicare delle azioni personali mobiliari non eccedenti la somma di 25 franchi; è amministrata da giudici di circondario, la cui competenza si estende alle azioni personali e reali sino alla somma di lire 1260; è amministrata da tribunali civili, aventi giurisdizione per tutte le cause, eccetto quelle la cui cognizione è attribuita ad altre autorità, dalle gran Corti civili e da una Corte suprema.

Il nuovo organamento giudiziario rispetta tutte queste autorità colle rispettive competenze; rispetta i conciliatori; rispetta i giudici di *circondario*, che chiama *giudici di mandamento*; rispetta i tribunali civili, che chiama *tribunali di circondario*; cambia la denominazione di *gran Corte civile* in *Corte d'appello*; ma la giurisdizione è la medesima; la Corte suprema diventa Corte di cassazione.

Nel sistema civile adunque, tranne i mutamenti di nome, voi non avete innovazione di competenze; senonchè, siccome i tribunali civili oggi hanno sede in ciascuna provincia, e le Corti civili non sono che quattro, appare da un articolo della legge del nuovo ordinamento giudiziario che i tribunali di circondario dovranno risiedere in ogni circondario, e le Corti d'appello dovranno avere altra sede, promettendosi nuove circoscrizioni.

Io credo, o signori, che questo sia un grande miglioramento che ricevono quelle provincie, dappoichè i tribunali civili, che hanno una giurisdizione sopra ciascuna provincia, sono molto aggravati di cause, mentre ogni provincia non ha meno di 500000 abitanti, e quella di Napoli ne ha circa un milione. La gran Corte civile risedente in Napoli ha giurisdizione sopra sette provincie le più popolose, le quali comprendono circa cinque milioni d'abitanti, per conseguenza il numero delle cause è stragrande, e si opera con novello ordinamento giudiziario quello che si vuole fare nell'ordine amministrativo, cioè discentrare; quindi io credo che colla novella circoscrizione giudiziaria l'aumento delle sedi di circondario e delle Corti arrechi un gran beneficio a quelle provincie; esso avvicina la giustizia alle parti, rendendola più comoda ed economica; crea nuovi centri di civiltà; divide meglio il lavoro, e mette la magistratura nell'agevolezza di poter vigilare i patrocinatori e le segreterie, portandovi una maggiore moralità.

In quanto alla giustizia punitiva, le Corti criminali sono state abolite, e s'è introdotto il giudizio per giurati; istituzione della quale quelle provincie hanno apprezzato naturalmente l'importanza e che così bene ha cominciato a funzionare, dappoichè in Napoli già un giudizio per giurati ha avuto luogo per reato di stampa, ed ha fatto buona prova.

Ma, non ostante l'aumento delle sedi dei tribunali e delle Corti, non ostante l'istituzione dei giurati pei reati comuni, ho dovuto presentare alla Camera questo disegno di legge, tendente a rimandare al 1° gennaio 1862 l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario, e, come conseguenza, l'esecuzione della legge di procedura penale per tre importanti ragioni.

La prima ragione si è che non ancora si sono fatte le cir-

coscrizioni giudiziarie, non si sono ancora trovati i locali, per cui credo impossibile che pel 1^o luglio 1861 quest'ordinamento possa mettersi in atto.

La seconda ragione, come la prima importante, si è che nello stato d'ebullizione in cui trovansi quelle provincie, non credo politico, credo anzi imprudentissimo di mutare sedi di tribunali, e modificar la magistratura, poichè porta naturalmente una sosta nel corso della giustizia punitiva, che deve oggi funzionare energicamente e senza intermissione per concorrere a ristabilire il principio di autorità profondamente scosso e minato dalla coalizione di tutti i partiti ostili al regno d'Italia nel modo com'è ora costituito.

La terza ragione si è che bisogna tener pronto il personale; che, cioè, nella ricomposizione dei nuovi tribunali devesi già aver fatta la scelta delle persone, affinchè non si ricada negli errori già altra volta commessi, e non solo bisogna guardare al personale dei magistrati, ma anche degli impiegati che da essi dipendono, i quali costituiscono una parte importante dell'amministrazione giudiziaria, e la cui corruzione suole spargere il discredito sulla magistratura medesima.

Queste tre ragioni mi conducono a domandare la prorogazione delle due leggi accennate. Se non che alcuni onorevoli colleghi avrebbero desiderato che questa sospensione venisse protratta sino al giorno in cui il Parlamento fosse in grado di votare l'ordinamento giudiziario definitivo di tutto il regno d'Italia.

La ragione di questa sospensione essi la fondavano primieramente su ciò che il potere esecutivo in Napoli, ossia la luogotenenza, non avesse il diritto di pubblicare queste leggi; in altri termini impugnavano d'incostituzionalità la pubblicazione; secondariamente, credevano che questa pubblicazione fosse avvenuta in tempo inopportuno, in quanto che ebbe luogo al 17 febbraio, giorno vicinissimo alla convocazione del Parlamento.

Qualunque fosse la mia opinione su questo punto, e comunque io riconoscessi la forza del secondo argomento tratto dalla inopportunità di publicar leggi alla vigilia dell'apertura del Parlamento, non pertanto io ho meco stesso così ragionato: ammettiamo che fosse stato incostituzionale, e che fosse stata inopportuna la pubblicazione di queste leggi, l'errore politico è commesso già in modo che il dichiarare incostituzionale la pubblicazione, il dichiararla inopportuna, significa portare un voto di censura sul potere esecutivo, su chi ha fatto quello che non avea il diritto di fare, o che non ha scelto il tempo opportuno di farlo; ma noi perderemo tempo, e le provincie napoletane non avranno il vantaggio di godere il beneficio che il novello ordinamento giudiziario loro promette.

Ora, se il novello ordinamento giudiziario arreca tanti benefici che io ho sopra enumerato, io adottai piuttosto il sistema di prorogarne l'esecuzione, che di domandarne la sospensione, dappoichè sono persuaso di ciò che avea letto molte volte, e che oggi ha fondamento nell'esperienza, che i Codici, le leggi organiche difficilmente si possono fare con sollecitudine dalle grandi assemblee, e se noi attendiamo dal Parlamento la votazione di una legge di definitivo ordinamento giudiziario per tutto lo Stato, io credo che le provincie napoletane non avrebbero al 1^o gennaio 1862 questo beneficio.

Il primo articolo del progetto di legge, che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, contiene un'altra disposizione accessoria, sulla quale io non insisto, appunto per rispondere ad un desiderio spesse volte manifestato dalla Camera, cioè a dire dell'unificazione delle diverse legislazioni

d'Italia. Poichè nell'ordinamento di queste provincie, la cognizione dei delitti, la cognizione dei reati punibili con pene correzionali è demandata ai tribunali di circondario; così, rispondendo a questo concetto di unificazione nelle istituzioni di tutte le provincie italiane, ritiro ben volentieri la seconda parte del primo articolo del progetto di legge, colla quale io desiderava di mantenere in quelle provincie lo stato attuale, cioè a dire la cognizione dei delitti ai giudici di mandamento, e l'appello ai tribunali di circondario.

Vengo alla spiegazione dell'articolo 2.

Nelle provincie napoletane le Corti civili pronunziano con sette votanti, e la Corte suprema pronunzia con nove.

Nel nuovo ordinamento giudiziario, serbandosi meglio le proporzioni, nella Corte d'appello si pronunzia con cinque votanti, nella Corte di cassazione con sette votanti.

Ora, nel progetto di legge che ho presentato alla Camera, io domando che dalla pubblicazione di questa legge cominciasse ad aver vigore la prima parte dell'articolo 55, cioè a dire il numero dei votanti dovrebbe essere di cinque nelle Corti d'appello, e nella Corte di cassazione di sette.

Quanto alle ragioni di questo mio desiderio, ho già esposto alla Camera che la Corte d'appello di Napoli ha giurisdizione su cinque milioni d'abitanti. I lamenti contro la magistratura, che si attribuiscono alle persone, non dipendono che dal sistema, dappoichè è impossibile in quelle provincie che una Corte divisa in tre sezioni possa giudicare delle cause di sette provincie popolate con una pubblica discussione larga e compiuta.

Io ho voluto visitare la Corte d'appello di Torino, ed ho veduto che i lavori che fanno le Corti d'appello di Napoli sono immensamente maggiori, dappoichè nella Corte d'appello di Napoli sul ruolo di udienza non vi sono meno di 30 cause, e quando avviene che v'è una discussione pubblica, allora, dovendosi rimandare il ruolo all'udienza seguente, avviene che le cause in un'udienza sono circa 60. Quindi è che i lamenti contro la magistratura napoletana sono ingiusti, poichè io posso affermare con piena cognizione di causa, e non posso essere sospetto dappoichè non ho fatto parte di questa magistratura dal 1849 al 1860, posso affermare, dico, che l'attuale magistratura napoletana collegiale, tranne pochissime eccezioni, è una magistratura la quale per moralità e per capacità non è inferiore ad alcuna delle magistrature d'Europa. *(Il deputato Schiavoni ed altri a sinistra fanno vivi segni di disapprovazione)*

Adunque io domandava alla Camera che la prima parte di quest'articolo 55 fosse immediatamente applicata alle provincie meridionali. Vorrei anche applicato immediatamente il capitolo settimo del titolo primo del nuovo ordinamento giudiziario, e mi auguro che la semplice esposizione di questo mio desiderio faccia conoscere la necessità di dover adottare il provvedimento che io propongo.

Signori, quando la Corte suprema, quando la Corte di cassazione ha pronunziato due volte l'annullamento d'una sentenza o d'una decisione, secondo la legge napoletana, la terza Corte d'appello può adottare l'opinione delle due Corti sorelle, e non essendovi più una Corte superiore che possa pronunziare, allora si eleva il dubbio di legge. Il dubbio di legge era risoluto, e dovrebbe essere oggi risoluto dal potere legislativo. Quando la monarchia era assoluta, naturalmente il Re decideva il dubbio di legge; oggi che sono succeduti gli ordini rappresentativi, il dubbio di legge dovrebbe essere deciso dal Parlamento e dal Re. Quindi tutti i casi che sono già avvenuti, o che potrebbero avvenire, sino all'attuazione di

questo novello ordinamento giudiziario, debbono essere giudicati da questo Parlamento. Io non so se il Parlamento italiano, a tante gravi cure, voglia aggiungere anche quella non lieve di giudicare delle cause di Napoli; per conseguenza io proponeva, nel disegno presentatovi, che, immediatamente dopo la pubblicazione di questa legge, avesse esecuzione in quelle provincie il capitolo 7° del titolo I.

Questo capitolo 7° del titolo I non è poi altro che la trascrizione fedele delle attribuzioni della Corte suprema di Napoli, cangiata in Corte di cassazione. Havvi dunque una perfetta identità di articoli e di disposizioni, tranne una sola; cioè a dire che, quante volte la Corte suprema ha annullate due decisioni delle Corti di appello, allora la terza Corte di appello deve seguire necessariamente l'avviso della Corte suprema; e così finisce la causa nella terza Corte d'appello.

Nel mio disegno di legge io esprimeva il desiderio che anche il capo 2° del titolo III avesse la sua esecuzione. Questo capitolo 2° riguarda l'istituzione dell'ufficio dei poveri. Io desidererei che questa benefica istituzione fosse presto applicata in quelle provincie. Ma, per questa parte, me ne rimetto intieramente al potere esecutivo; vegga esso se sia nella possibilità di darvi una pronta attuazione.

Porrò fine a queste mie parole con una preghiera alla Camera ed una preghiera al ministro. Prego la Camera a prendere in considerazione il mio disegno di legge, il cui principio informante è unico, cioè a dire prorogazione dell'ordinamento giudiziario e delle leggi di procedura penale. Dico poi al ministro che l'unificazione dell'ordinamento giudiziario per tutto lo Stato importa non solamente unificazione di nomi di autorità, ma delle loro attribuzioni; dappoichè, che i giudici locali si nominino giudici di circondario o giudici di mandamento, che i tribunali si chiamino tribunali di circondario o tribunali civili, che le gran Corti civili si chiamino Corti di appello, che la Corte suprema si chiami di cassazione, poco monta, bisogna che le attribuzioni di questi corpi giudiziari siano le stesse.

Ora che cosa si è verificato? La legge organica giudiziaria, pubblicata nelle provincie meridionali, mentre stabilisce le stesse autorità giudiziarie, essa non immuta che i nomi, rispettando le identiche attribuzioni che avevano precedentemente; e questo sapete perchè? Perchè nella legge organica giudiziaria che veggio in queste provincie, voi avete semplicemente determinata la circoscrizione territoriale ed il nome dell'autorità, e non avete determinate le attribuzioni; queste le dovete andare a ritrovare nelle leggi di procedura civile.

Ora, siccome le leggi di procedura civile non sono state pubblicate nelle provincie meridionali, così voi vedete che le competenze dei giudici di mandamento, dei tribunali di circondario di queste provincie è diverso dalle attribuzioni dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario delle provincie meridionali, per le quali è stata necessità nella legge organica, non di trascrivere la legge di procedura civile esistente in queste provincie, per la parte che si riferisce alle attribuzioni, ma si sono trascritte letteralmente le attribuzioni dei giudici di mandamento e dei tribunali civili che avevano in quelle provincie, di modo che l'unificazione non è stata nelle attribuzioni, ma semplicemente nei nomi.

Quindi io pregava il ministro guardasigilli a fare lo studio di tutte queste leggi organiche che reggono lo Stato italiano e presentarci un progetto di legge di ordinamento giudiziario dello Stato, che comprendesse non solamente la determinazione dei corpi giudiziari, ma ancora delle rispettive

attribuzioni, potendo allora dirsi che vi sia una legge organica comune a tutto lo Stato.

PRESIDENTE. Domanderò anzi tutto se la proposta del deputato Mirabelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Io non mi oppongo menomamente alla presa in considerazione del progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Mirabelli, dappoichè egli ha ritirato la seconda parte dell'articolo 1, al quale io mi sarei veramente opposto.

Io farò una semplice osservazione, la quale più particolarmente riguarda il tempo entro il quale la legge d'organamento giudiziario dovrebbe, secondo il suo progetto, essere messa in attività, e circa l'invito o preghiera che ultimamente egli m'indirizzava.

Io comprendo che non sarebbe cosa possibile di attuare nelle provincie napolitane pel 1° luglio prossimo la legge di organamento giudiziario.

Voi sapete, o signori, che nel decreto di quella luogotenenza del 17 febbraio ultimo si stabilì che il numero e le sedi delle varie autorità giudiziarie, e le circoscrizioni e le tabelle si sarebbero fatte per decreto reale. A tal fine occorrono ponderati studi; nè sarebbe possibile di eseguirli prima del 1° di luglio prossimo.

Conseguentemente la proposta dell'onorevole Mirabelli si accorda pienamente colle circostanze in cui versiamo, essa è una provvida disposizione.

Quanto all'invito o preghiera che egli mi faceva, io dirò come sia precisamente intenzione del Governo di presentare fra pochi giorni una legge, la quale avrebbe per oggetto di far sì che una sola legge di organamento giudiziario sia introdotta col 1° di gennaio in tutto il regno.

Non si tratterebbe di fare ora una nuova e compiuta legge di ordinamento giudiziario, imperocchè le angustie del tempo non lo acconsentirebbero, e non ve ne sarebbe d'altronde bisogno, in quanto che, se togliamo la Toscana e la Lombardia, tranne alcune modificazioni, la legge di ordinamento giudiziario pubblicata è uniforme in tutto il regno.

Dissi: tranne alcune modificazioni, e sono appunto quelle che si sono introdotte nei decreti del 17 febbraio ultimo, così allorchè la legge di ordinamento giudiziario si pubblicò nelle provincie napolitane, quanto allorchè si pubblicò in Sicilia.

V'ha una parte in quella pubblicazione e in quei decreti, la quale, a vero dire, non può appellarsi una modificazione della legge dell'ordinamento giudiziario, ma è piuttosto un'aggiunta; essa riguarda le competenze.

Nell'ex-reame di Napoli le competenze non erano tutte determinate dal Codice di procedura civile come nelle antiche provincie, ma molte lo erano dalla legge giudiziaria colà vigente.

Cambiando questa legge, tuttavolta che nei decreti del 17 febbraio non si fossero inseriti i provvedimenti sulle competenze, questa parte sarebbe stata mancante nelle provincie napolitane e siciliane.

Quindi la legge di ordinamento, tanto nelle provincie di Napoli, di Sicilia, che nelle antiche, vuole esser divisa intellettivamente in due parti.

L'una riguarda le competenze, l'altra riguarda l'organamento esteriore delle varie magistrature ed autorità.

Ora, se parliamo della prima parte, cioè della competenza, siccome si hanno anche varietà di procedure, così esistono le relative disposizioni in quella parte dei decreti 17 febbraio, che è un'aggiunta, diremmo, alla legge nostra dell'ordina-

mento; non mi pare sia il caso di entrarci per ora; ma bensì debbano rimanere ferme le rispettive competenze, sì e come stanno sì nei rispettivi Codici di procedura, che nelle altre leggi speciali.

Se poi parliamo dell'organismo, è sommamente importante che questo sia uniforme in tutto il regno, e così non meno nelle antiche provincie, che nelle napoletane e siciliane, nella Lombardia e nella Toscana; per siffatta guisa noi avremo i conciliatori, se sarà opportuno d'introdurli; avremo i giudici di mandamento; avremo i tribunali di prima istanza o di circondario; avremo le Corti d'appello; avremo le Corti supreme di giustizia, quali siensi le attribuzioni che vogliamo loro assegnarsi.

Quindi vede la Camera che, quando siano cangiati i nomi, siano coordinate queste varie autorità giudiziarie in guisa da essere di un genere solo in tutto lo Stato, noi avremo con facilità raggiunto lo scopo; perciò credo che pochissime disposizioni occorranza nella nuova legge, quali sarebbero, cioè, in primo luogo, d'introdurre anche nella Toscana e nella Lombardia la nostra procedura penale e la nostra organizzazione giudiziaria; secondo, d'introdurre nella legge generale quelle modificazioni che più siano convenienti nell'interesse di tutto il regno; in terzo luogo, di tener conto delle legislazioni diverse tuttora esistenti tanto in Toscana e nella Lombardia, quanto nelle provincie napoletane e siciliane, affine di non turbare intanto quelle disposizioni, finchè siavi introdotta una legislazione generale e comune.

Ma siccome queste cose, che toccano alle competenze ed alle disposizioni speciali di quelle provincie, non turberebbero l'organismo dell'autorità giudiziaria e i gradi, come testè accennava, credo quindi che sotto tale aspetto sarebbe utilissima la legge che io crederei di proporre.

Da ciò avremo ancora il vantaggio che, accomunata la condizione di tutti i magistrati, facilmente potrà farsi luogo alla promiscuità da tutti desiderata; vi avranno eguali stipendi, vi sarà uniformità nell'anzianità, e conseguentemente si potrà procedere più ordinatamente, e l'amministrazione della giustizia sarà quindi più pronta.

Indi ne avviene che la legge proposta dall'onorevole Mirabelli è utilissima, in quanto mira a prorogare al 1° gennaio prossimo la osservanza della legge dell'organizzazione giudiziaria, ed essa in tal parte verrebbe appunto a confondersi con quella legge che il Ministero intende di presentare, e in cui sarà certamente tenuto conto delle osservazioni testè fatte dall'onorevole proponente.

Consequentemente io non mi oppongo alla presa in considerazione della fatta proposta.

PICA. Mentre io appoggio il concetto generale della legge proposta dal signor Mirabelli, poichè sta nella mia mente che nelle provincie meridionali nuove leggi per ora non debbano introdursi, ma invece quelle che vi stanno debbano essere saldamente eseguite, non posso lasciar passare senza una solenne protesta le parole di lui, colle quali ha fatto l'elogio della magistratura napoletana.

La magistratura napoletana, signori, salve sempre onorevoli eccezioni, è stata lo strumento principale della tirannia borbonica. (*Bravo!*) È la magistratura napoletana quella che è rimasta colpita dalla riprovazione generale d'Europa; quella che il Re Vittorio Emanuele ha solennemente condannata, quando ha proclamato, con atto che l'onorevole guardasigilli ha sottoscritto, iniqui i giudizi politici da essa per dodici anni profferiti contro tutti i difensori della libertà.

Ora, o signori, questa magistratura è stata soltanto in piccola parte riformata.

Io non ne muovo ora rimprovero a coloro che hanno tenuto il dicastero della giustizia in Napoli; essi hanno fatto ciò che hanno potuto in breve tempo; ma certamente molto rimane a fare per rendere alla magistratura napoletana quel lustro e quello splendore che una volta ha avuto, e che poi ha perduto rendendosi complice volontaria di tutti i misfatti della cessata dinastia. Ma io ho fiducia che il Governo compirà l'opera incominciata, escludendo gl'indegni dal santuario della giustizia.

SCHIAVONI. Sono note pur troppo a tutta l'Europa civile le cose che Gladstone scriveva intorno al giudizio dell'illustre nostro collega, il barone Poerio; ognuno sa (*Con calore*) come egli fu condannato dalla Corte speciale di Napoli nel giudizio spettante la *setta dell'unità italiana*; ognuno sa come quella Corte negava all'illustre Luigi Settembrini le prove di discarico.

Il collega Mirabelli si pregiava, se non erro, d'essere magistrato dal 1849 in qua...

Voci a destra. No! no!

SCHIAVONI ... io mi pregio invece d'aver trascinato la catena coll'illustre Poerio per ben dieci anni, e per giudizio di quella magistratura. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Mi permetto di avvertire che la questione che ora si tratta è quella per la presa in considerazione della proposta del deputato Mirabelli; ogni altra, ora sarebbe inopportuna.

(*Alcuni deputati chiedono di parlare.*)

GALLENGA. A parer mio, una discussione di questa specie non dovrebbe essere ammessa.

In un Parlamento non è permesso di biasimare tutto un corpo di funzionari in massa. Vi furono e vi sono magistrati i quali hanno mancato al loro dovere e politicamente e in altro modo; ma accusare un intero corpo mi pare cosa che ecceda i limiti parlamentari.

MIRABELLI. Signori, voglio rettificare un fatto personale.

Io era magistrato nel 1848, e non feci che il magistrato, alieno affatto dalla politica; come uomo onesto credei al giuramento del Re; mi ingannai, e di questo mio inganno fui punito colla destituzione; ritornai nel foro, dove fui accolto con simpatia dai miei antichi colleghi, e debbo affermare che la magistratura mi usò sempre de' riguardi: sono stato restituito alla magistratura nel 1861. Ecco ciò che riguarda la mia persona. Io diceva che non ho interesse in quest'affare, e posso affermare le cose con piena cognizione di causa, poichè sono stato avvocato per 10 anni nel foro napolitano, ed oggi fo parte di quella magistratura civile napolitana, che fu sempre quanto vi era di meglio in ogni ordine dello Stato. . . .

PLUTINO. Domando la parola.

MIRABELLI. La magistratura civile è quanto di meglio vi era in tutto l'ordine. . . .

PRESIDENTE. Signori, io li prego di stare nella questione, che è lo svolgimento di una proposta di legge, colla quale non han che fare le questioni che riguardano la condotta politica di magistrati.

MIRABELLI. Io voleva solamente rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Pica. . . .

PRESIDENTE. Io prego l'oratore di non più toccare a questioni di questa specie, e attenersi strettamente alla sua proposta di legge. Lasciamo in disparte i magistrati, i loro atti e le loro opinioni.

MIRABELLI. Non è che una breve spiegazione per l'onore di quel corpo al quale mi pregio di appartenere.

Io non ho parlato dell'antica magistratura, ma dell'attuale; io divisi essenzialmente la magistratura penale dalla civile. Ora io dico che attualmente la magistratura napoletana contiene appena un decimo dell'antica magistratura; la gran Corte civile di Napoli, che ha 27 consiglieri, ne ha appena pochi degli antichi; la Corte criminale su 18 ne ha appena 4 di antichi. Dunque l'attuale magistratura napoletana è tutta rinnovata, tranne una quarantina di persone; a questo si riduce l'antico elemento.

Comprendo che vi sono ancora degli elementi impuri; ma quando io parlo della moralità e della capacità della magistratura come corpo costituito, parlo della sua maggioranza; ogni regola ha la sua eccezione, e il Governo deve vegliare e togliere gli elementi impuri che vi si sono introdotti, e quelli che vi si sono conservati; questo io lo comprendo; per conseguenza, parlando della magistratura, io intendeva di parlare della maggioranza di essa.

Ecco le spiegazioni che io doveva dare all'onorevole signor Pica ed alla Camera.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Dopo ciò che si è detto sulla magistratura napoletana in genere, mi credo in debito di dichiarare che, se anch'io sento la gravità e la giustizia dei lamenti mossi contro certe inique sentenze, non vogliamo però da queste dedurre la condanna in massa di quella magistratura che è custode della giustizia, da cui emanano le sentenze, e l'autorità della quale non deve essere per nulla menomata; altrimenti non vi sarebbe più nessun ordine sociale, nessuna autorità; nè più vi avrebbe modo di mantenere intatti i sacrosanti diritti della giustizia.

Io mi associo di gran cuore alle generose parole colle quali si sono colpiti iniqui giudizi di iniqui uomini; ma io dichiaro altamente, e spero che avrò con me consenziente la Camera, che se ne debbe tenere affatto estranea la magistratura in massa; le individuali eccezioni ben debbono essere cagione di sfregio a sè stesse, ma esse non potranno risalire giammai all'intera magistratura, e rendere solidale quell'insigne corpo della triste opera loro.

PLUTINO. Io mi oppongo a che sia presa in considerazione la proposta dell'onorevole preopinante, appunto perchè, quando si porranno in atto le nuove disposizioni legislative, allora sarà il caso che il guardasigilli possa provvedere a quello spurgo nella magistratura (*Ilarità*), che è tanto necessario.

Signori, il dire che la magistratura delle provincie napoletane, tal quale è, sia la magistratura morale, la magistratura degna di encomio, ciò è lo stesso che gettare la provocazione in mezzo a quelle desolate popolazioni.

Noi abbiamo veduto trentacinque dei nostri amici...

PRESIDENTE. Mi perdoni, ora si tratta della presa in considerazione del progetto di legge in questione, e non d'altro.

PLUTINO. È appunto per oppormi alla presa in considerazione che faccio queste osservazioni.

... io ho veduto 35 dei miei amici (*Con commozione*) cadere col petto rotto da palle borboniche, i quali furono sacrificati non già in esecuzione della legge, ma (*Con calore*) torturando la legge per servire al dispotismo, conculcando i dettami e lo spirito di essa, e tali vittime furono immolate al borbonico dispotismo da individui che oggi appartengono alla magistratura napoletana.

Dirò di più, o signori: si è accennato alla bontà, alla moralità dei magistrati civili.

Io non attacco certamente tutta la magistratura, ma dico che è indispensabile che ci sia una depurazione; poichè,

quando si riunivano le Commissioni speciali composte di sette magistrati criminali, tutte le volte che questi magistrati dovevano essere rimpiazzati, si prendevano dai colleghi civili, e dal 1848 sino al 1854 nel mio paese, Reggio di Calabria, la Gran Corte criminale è stata per ben quattro volte sostituita in parte dai giudici civili, i quali hanno sempre condannato, all'unanimità, alla pena di morte cinque dei miei compagni, dichiarandoli pubblici nemici, qual dichiarazione significava che poteano essere impunemente uccisi da qualunque agente della forza pubblica anche per presunta resistenza.

E ciò conculcando la legge, e valendosi delle imputazioni politiche del 1847, come recidivi, quando un'amnistia nel 1848, nell'epoca della Costituzione, aveva aboliti i misfatti politici commessi nel 1847.

Oggi, signori, noi vediamo che alcuni magistrati, e specialmente una gran parte dei regii giudici, anzichè reprimere i reazionari, tengono loro la mano, mettendo in libertà tutti quelli di essi che la distinta, la valorosa, la patriottica guardia nazionale arresta, e provvedendo i permessi d'arme a coloro i quali sono sottoposti a giudizio come autori di misfatti a mano armata.

Quindi io prego la Camera a non prendere in considerazione la proposta dell'onorevole preopinante, affinchè la nuova organizzazione giudiziaria dia occasione a farsi quello indispensabile scrutinio della magistratura, col quale si possano promuovere i buoni, e si scaccino i malvagi.

PRESIDENTE. Il deputato Conforti ha facoltà di parlare unicamente sul progetto di legge.

CONFORTI. L'onorevole deputato Mirabelli ha parlato della sospensione dell'ordinamento giudiziario e della procedura criminale. Io credo che non si possa attuare il nuovo Codice criminale allorquando si sospenda l'attuazione della procedura. Infatti questi due Codici hanno tra loro una perfetta corrispondenza, contenendo l'uno la dichiarazione dei delitti e delle pene, e l'altro i modi onde i delitti vanno puniti e le pene applicate.

Per la qual cosa, mentre io appoggio il progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Mirabelli, lo reputo incompiuto, ed insisto anche per la sospensione del Codice criminale.

In linea poi di semplice osservazione, dico all'onorevole guardasigilli che io non sono di suo avviso quando sostiene che il Codice criminale sardo sia un Codice da preferirsi a tutti gli altri. Fo questa osservazione, affinchè egli pensi a migliorarlo nelle sue parti difettive.

Allorchè in Napoli s'istituì una Giunta legislativa, per veder modo di adattare il Codice penale sardo alle provincie meridionali, s'introdussero in esso molti miglioramenti, che furono tolti dal Codice napoletano, il quale era stato l'opera di sommi giureconsulti. Nè questo deve far meraviglia; dappoichè Napoli è la patria di Vico, di Pagano e di Filangieri. Il Codice penale sardo ha un solo vantaggio su quello di Napoli, ed è la mitezza delle pene.

L'antico Codice criminale del Piemonte annoverava cento cinquanta casi di pena capitale. Nel tempo dei pieni poteri il Codice fu riveduto, e la pena capitale fu ridotta a venti casi soltanto, di cui parecchi è quasi impossibile che si verificino.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intende di accettare la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Mirabelli.

(Dopo prova e controprova, la Camera ammette la presa in considerazione.)

PRESENTAZIONE DI SCHEMI DI LEGGE: 1° PER MAGGIORI SPESE PEL POLVERIFICIO DI FOSSANO; 2° PER DISPOSIZIONI RELATIVE AGL' INCANTI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI LIVORNO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro per le finanze per presentare disegni di legge.

BASTOGI, ministro per le finanze. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza un disegno di legge per approvazione di una maggiore spesa di lire 1,049,504 per compimento del polverificio di Fossano.

Presento pure un altro disegno di legge per l'abolizione di disposizioni relative agl'incanti pubblici nella città di Livorno.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLA CASSA DEGL' INVALIDI DELLA MARINERIA MERCANTILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione di un disegno di legge per disposizioni relative alla Cassa degli invalidi della marineria mercantile.

Darò lettura del progetto della Commissione.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Dichiaro che il Ministero non accetta il progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Allora darò prima lettura del progetto del Ministero. (*Lo legge*) (V. vol. *Documenti*.)

Ora si darà lettura del progetto della Commissione.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Io non credo che sia necessario di leggerli entrambi.

PRESIDENTE. Siccome nel disegno della Commissione vi sono delle modificazioni. . . .

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. La differenza principale consiste in un'aggiunta, giacchè alcune delle proposte fatte dalla Giunta io le accetto. Siccome adunque lo schema da questa proposto non cambia radicalmente quello del Ministero; io credo che si possa risparmiarne la lettura.

Voci. Sì! sì! (V. vol. *Documenti*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Prima che si passi alla discussione degli articoli, mi credo in debito d'indicare quali sono i punti sui quali la Commissione ed il Ministero sono d'accordo, e quali quelli sui quali vi è dissenso in massima.

La cassa degli invalidi esiste a Genova fino dal tempo dell'impero francese; questa è un'istituzione di mutua beneficenza, ma di beneficenza coattiva. Lo Stato impone agli uomini di mare un sacrificio mentre sono vegeti e giovani per corrispondere poi loro, nella età avanzata, delle pensioni, o concedere sussidi quando loro accadono disgrazie. Quindi tale cassa ha un doppio carattere: l'uno è di beneficenza, l'altro governativo; giacchè questa legge statuisce una tassa obbligatoria alla quale la gente di mare non si può sottrarre; ecco quello che costituisce la differenza radicale tra questa istituzione e quelle di pura beneficenza volontaria, di mutuo soccorso.

Ciò ritenuto, il Governo crede che il potere esecutivo debba esercitare una sorveglianza maggiore che non esercita nelle opere di pura beneficenza che hanno un carattere di carità privata o di libero concorso.

La Commissione invece è di avviso che l'azione del Governo debba assolutamente restringersi a quell'alta vigilanza che esso esercita in tutte le istituzioni dello Stato per la retta esecuzione della legge.

Questo è il primo punto su cui esiste il dissenso.

Il secondo punto è, a parer mio, più grave, ed è che il Ministero propone di stabilire, mercè la legge, quale sarà la retribuzione da imporre alla gente di mare dai capitani di lungo corso fino ai mozzi. Esso crede necessario che questo venga stabilito per legge, giacchè costituisce una vera imposta, ma non reputa opportuno che la legge determini le quote e i modi di soccorso; ciò, a suo avviso, dev'essere lasciato ai regolamenti. E ciò perchè, o signori? Perchè è impossibile *a priori* il determinare quale sarà l'ammontare delle pensioni e dei sussidi che la cassa potrà corrispondere alla gente di mare che ha contribuito alla medesima; ed invero, quantunque la retribuzione abbia da essere la medesima per tutte le cinque casse che si istituiscono, queste non si troveranno nella stessa condizione finanziaria, perchè tre di esse hanno già un fondo, e dirò anzi che quella di Genova ne ha uno considerevolissimo, poichè ha nientemeno che un capitale di oltre due milioni.

Ora egli è evidente che una cassa, la quale ha già un capitale così vistoso, è in grado di dare pensioni più larghe e maggiori sussidi di quello possa farlo una cassa che non ha niente.

Inoltre lo stato delle cose può variare per cause non previste dalla legge; basta che in una delle regioni che comprende la cassa la vita media sia più lunga che in un'altra regione, perchè due casse non si trovino in condizioni identiche; dove la vita media sarà più lunga si potranno dare pensioni meno larghe che colà dove la vita media è meno lunga; quindi è impossibile lo stabilire l'uniformità.

Giova inoltre osservare che le risorse di una cassa dipendono in gran parte dall'abilità degli amministratori, dal sapere impiegare in modo più o meno fruttifero i fondi della cassa medesima; se procureranno di comperare fondi pubblici quando saranno bassi, se impiegheranno ad un saggio più elevato i loro capitali, quella tal cassa avrà molto maggiori risorse delle altre; perciò ben si scorge come non si possa stabilire una norma uniforme.

Ciò essendo, dovendo le norme in vigore per la determinazione delle pensioni e dei sussidi variare a seconda delle condizioni delle casse, egli è manifesto che voi dovete lasciar questo al potere esecutivo, coadiuvato, se volete, dei lumi e delle amministrazioni delle casse e del Consiglio di Stato.

Che se veniste a dire: ma se questa nostra determinazione deve essere modificata, verrete al Parlamento a proporre queste mutazioni, io ciò giudicherei un errore di sistema. Senoi vogliamo che il Parlamento prenda a deliberare sulle più minute questioni degli istituti particolari, si farà sì che la macchina parlamentare non funzioni; la mole degli affari non sarà in proporzione colle forze che li mettono in moto; la nave non sarà in relazione colla macchina a vapore che la fa muovere. Notate che v'hanno cinque casse e che perciò potrete a ogni piè sospinto avere delle modificazioni a introdurre in ciascuna di esse, e questi mutamenti richiederanno delle leggi. Ciò non è una semplice ipotesi, è l'esperienza del passato che me lo insegna. Diffatti la cassa di Genova fu riordinata nel 1851, e siccome la medesima fu sempre

molto bene amministrata da persone che seppero conciliare i principii dell'umanità, della generosità, con quelli di una stretta economia, le sue risorse andarono aumentando, e quindi poté largheggiare talvolta colle vedove, talvolta cogli orfani. Tre modificazioni furono arretrate al primitivo regolamento, le quali tutte tendevano ad allargare i sussidi. Sarebbero adunque state necessarie tre leggi; moltiplicate queste per cinque, avreste quindici leggi per la cassa di beneficenza. Quindi credo che la Commissione cada in errore nel volere imporre per legge il sistema d'attribuzioni delle pensioni e dei sussidi.

Si noti poi che, dopo averne stabilito per legge l'ammon-tare, se per avventura accadesse che la condizione finanziaria della cassa fosse tale da non poter dare siffatte sovven-zioni, il Parlamento ed il Governo avrebbero in certo modo contratto un obbligo verso la gente di mare che avrebbe dovuto sottostare alla tassa imposta dalla legge.

Per queste considerazioni, e per quelle che potrò ancora aggiungere nel corso del dibattimento, debbo combattere la parte aggiunta alla legge dalla Commissione, parte che consiste in varii paragrafi aggiunti all'articolo 15.

Vi sono altre divergenze minori, riguardo alle quali potrò intrattenere la Camera quando si farà la discussione degli articoli. La discrepanza, sulla quale ho sin qui ragionato, essendo d'un ordine più rilevante, riferendosi ad una questione di principio, ho creduto opportuno di immediatamente manifestarla.

RICCI GIOVANNI, relatore. Esporrò dapprima brevemente l'opinione degli uffici.

Il I ufficio aveva stabilito in massima che si dovesse respingere la legge, dappoichè non poteva ammettere il principio dell'associazione forzata con contribuzione coattiva. Molte buone ragioni a questo riguardo vennero addotte, e fra le altre che, se s'imponesse l'associazione forzata alla gente di mare, domani si poteva anche stabilire per gli avvocati e per ogni altra professione libera; quindi il commissario del I ufficio ebbe l'ordine di rigettare la legge in seno della Commissione; gli altri uffici più o meno accettarono la massima; alcuni furono d'avviso che si dovesse sospendere la discussione onde non pregiudicare la questione delle regioni; altri pensarono che questa avesse sede più opportuna allorchando si presenteranno alcune altre leggi relative alla legislazione marittima; ma, in complesso, ne accettarono il principio.

Tutti però furono d'accordo nel rigettare la massima stabilita dal Ministero nella sua relazione, dove dice: « il determinare in qual modo debba essere organizzato il Consiglio d'amministrazione in ciascuna regione, quale debba essere il modo e la forma di contabilità e d'amministrazione (questo, in parte, lo ammisero tutti), e dietro quali norme e condizioni debbano aver luogo gli assegnamenti di pensioni e di sussidi, è cosa che spetta, per sua natura, al potere esecutivo, anzichè al potere legislativo. »

Tutti concordi, ripeto, i commissari vennero, in seno alla Giunta, a dichiarare che simile massima non poteva essere accolta.

Infatti qui non si tratta se non di una quasi compagnia di mutua assicurazione sulla vita; è un consorzio che a vicenda si assicura la vita.

Or bene, quando noi imponiamo le somme che questi individui pagheranno per quindici, per venti e più anni, dobbiamo in corrispettivo garantir loro ciò che riceveranno al fine del tempo prestabilito, e non lasciarne la cura al potere esecutivo, il quale farà sempre bene, ammettiamolo; ma po-

trebbe in certe circostanze mutare sostanzialmente le basi sotto le quali i varii individui naviganti corrisposero forzatamente le varie somme.

Se questo principio deve esistere nelle associazioni volontarie, tanto più lo dovrà in quella che è coattiva ed obbligatoria.

Infine si diceva: se questo principio è in certa guisa illegale, ebbene legalizziamolo almeno col garantire agli interessati che in avvenire riceveranno una data quota senza che il potere esecutivo possa mutare sostanzialmente le basi della legge.

In ordine alle osservazioni ora fatte dal signor ministro che non è possibile lo stabilire delle norme, io osserverò che dalle statistiche sulle mortalità risulta quanto segue:

Degli esistenti agli anni 20 di età non ne rimangono che meno del terzo a 60 anni.

Le tavole del signor N. Morgan per una data città d'Inghilterra, essenzialmente manifatturiera, Northampton, per esempio, vengono a rimanere assai meno del terzo a 60 anni.

Ciò premesso, a cagion d'esempio il capitano di nave, che paga mensilmente una retribuzione di 5 franchi, ciò che costituisce 60 franchi all'anno, in venti anni pagherà 1,200 franchi, senza tener calcolo degli interessi accumulati durante questi venti anni, i quali faranno certamente ascendere il capitale di lire 1,200 ad un terzo od un quarto per lo meno di più; mettiamoci pertanto sulla base di 1,500: che cosa succederà?

Succederà che egli avrebbe una rendita annua costituita di lire 75 circa.

Ora, premesso che a 60 anni non vi è più che il terzo dei retribuenti, egli è certo che non si dovrà più computare sul terzo, ma unicamente sul quarto; giacchè la vita faticosa, i pericoli, i naufragi per una parte, e dall'altra tutti quelli che abbandonarono la navigazione e che avranno contribuito per un dato tempo soltanto la loro quota, in guisa da non aver titolo a pensione, faranno sì che non è esagerata cosa lo stabilire in base del quarto.

Moltiplichiamo 75 franchi per quattro, saranno 300 franchi. Che cosa accordano le norme stabilite dalla Commissione?

Solo 250 franchi; mentre potrebbe forse in una compagnia di assicurazione comune sulla vita ragguagliare il suo avere a 60 anni su circa 300; perchè, dico, non ha fatto la parte sugli individui i quali rinunziano volontariamente a questa retribuzione.

Questo per quanto riguarda allo stabilire le norme che io credo possibili.

In quanto poi a ciò che diceva il signor ministro, che la mortalità non è uniforme nelle varie regioni in cui è stabilita la cassa, mi permetta che io gli osservi che in Italia il clima è pressochè lo stesso; una cassa non è all'equatore e l'altra al polo, siamo in climi e regioni che probabilmente non presentano gran differenza, per rendere assolutamente inapplicabili le stesse basi.

Le modificazioni, infine, cui accennava il signor ministro, che potrebbero arrecare inconvenienti, disturbare e ritardare i lavori della Camera, a che cosa si riducono? Ve l'esporrò io, o signori.

Nel periodo di 10 anni furono le seguenti.

Al 16 maggio 1853 venne emanato un regio decreto, il quale modificò leggermente il diritto alle pensioni delle vedove e degli orfani.

Questo stesso decreto all'articolo 5 diceva: che non si potranno concedere (e questo ritengo come oneroso), non potrà

farsi luogo al concedimento di sussidi ai capitani, patroni, marinai, se non quando i richiedenti comprovino d'aver cessato da un anno dall'esercizio della navigazione:

Questo è uno.

Il successivo decreto è del 14 dicembre 1853, e ricorda pure qualche cosa relativa alle vedove, in ordine alla produzione dei titoli ed altro.

All'articolo 3 (osservi ciò bene la Camera) è data facoltà al Consiglio di valersi sui casuali del bilancio fino alla concorrente somma di lire 2,000 per quei compensi che fosse d'uopo accordare al direttore, per il servizio generale che presta a vantaggio dell'amministrazione della cassa. Noto questo, perchè la Camera deve ritenere che nel regolamento organico stabilisce il Governo la massima che le funzioni di direttore e di membro debbono essere onorifiche ed essenzialmente gratuite. Pertanto questo decreto riguarda in gran parte, che cosa? Un beneficio accordato al direttore di 2,000 franchi sotto l'aspetto di compensi, e questi 2,000 franchi sono tolti a povera gente. Allora non era ministro il signor conte Di Cavour, quindi non è contabile di ciò.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. L'avrei fatto, perchè non vi è persona più meritevole di quel direttore di tutti i riguardi.

RICCI GIOVANNI, relatore. Questi uffici devono essere onorifici.

L'ultimo decreto si è quello del 26 settembre 1859, il quale riguarda semplicemente l'amministrazione, e ciò è essenzialmente nelle attribuzioni del potere esecutivo.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Legga l'articolo 4.

RICCI GIOVANNI, relatore. L'articolo 4 dice che varia la sovvenzione da L. 20 a 40; prima erano 50, non è cosa di grande entità; ciò dimostra che la cassa era in istato florido.

Io invece do maggior importanza all'art. 6, col quale è stabilito che i sussidi verranno pagati a quote semestrali.

Deve riflettere la Camera che si tratta di quote minime, e che il pagarle a trimestre, come era stabilito dapprima, porta un certo beneficio per quella povera gente.

Ma si fece di più; lo stesso decreto all'articolo 3 stabilisce: « l'atto di notorietà, di cui all'art. 20 del regolamento organico 5 dicembre 1851, dovrà indicare chiaramente la causa dell'inabilità alla navigazione, e certificare lo stato bisognoso dei richiedenti. »

Quindi da un diritto ad un sussidio siamo venuti a che? Ad un'elemosina.

Ma non basta questo: « l'amministrazione (dice questo regio decreto) richiederà ai sussidiati il certificato dello stato bisognoso, ogniqualvolta lo creda necessario. »

Il che vuol dire che domani chiederà a me il certificato dello stato bisognoso per non darmi, suppongo, il sussidio, ad altri non lo chiamerà e continuerà la sovvenzione.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

RICCI GIOVANNI, relatore. Ecco i motivi per cui principalmente la Commissione fu di parere doversi stabilire per legge le norme che debbono dar titolo al conseguimento della pensione agli individui, i quali saranno in condizione di riceverla dalla cassa degli invalidi.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al deputato D'Ondes-Reggio; lo avverto però di tenersi alla questione generale.

D'ONDES-REGGIO. Appunto io voglio parlare sulla questione generale, e non entrerà nei particolari. Credo anzi che, se si venga ai particolari, non si possano, come disse benissimo il ministro per la marina, stabilire norme comuni

per tutti i marinai dello Stato; perchè invero sono grandi differenze tra loro, sia per il clima, sia per la diversità di vita che menano, sia per le varie fortune che corrono secondo i commerci in mari lontani o vicini, sicuri o pericolosi; per fermo il marinaio di Genova versa in condizioni assai difformi dal marinaio di Taranto, di Trapani o di Capopassero.

Ma, o signori, v'ha una questione fondamentale e di altissima importanza. Con questa legge si vuole imporre ad una classe di cittadini di mettere un certo limite alla loro consumazione, di fare dei risparmi, di non impiegarli come un capitale, secondo loro meglio attalenti, ma di porli in comune, per quindi averne, quando che sia, una parte.

Ma questo, o signori, parliamo chiaramente, è un attentato alla libertà degli individui, alla libertà di disporre del prodotto della propria industria.

Negli uffici la questione si pose, e poi con facilità si abbandonò. Ma la Camera se ne debbe seriamente occupare.

Io non potrò mai consentire, che si dica alla numerosa classe dei marinai sparsi per tutta l'Italia: voi non siete padroni assoluti del frutto della vostra industria, piena di stenti e di pericoli; voi una porzione dovete metterla in comune, ed affinché, quando lo Stato riputerà che i vostri anni invecchiati o la vostra salute inferma v'impediscono di più lavorare, abbiate donde sostenere la vita.

Forse un tale attentato alla libertà avrà giovato ai marinai della Liguria, io me ne congratulo; ma per me non v'ha utilità che compensi la mancanza di libertà. Attentato, o signori, è questo alla libertà, che il Parlamento non ha facoltà di commettere; ufficio suo è di tutelare, non di manomettere la libertà.

DI PERSANO. Io credo che l'onorevole Ricci è caduto in errore in quanto alla rendita, perchè egli l'ha calcolata sul caso che si navighi vent'anni, e cotale navigazione essendo rara, massime nei capitani di lungo corso, non posso ammetterla qual base al suo calcolo.

RICCI GIOVANNI, relatore. Allora non ha dritto; siccome non retribuisce, se non quando naviga, di necessità bisogna stabilire venti anni; in difetto non ha diritto.

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Risponderò poche parole all'onorevole deputato Ricci.

L'onorevole deputato Ricci ha voluto dimostrare che le retribuzioni imposte agli uomini di mare non erano in proporzione alla pensione che essi ricevevano dopo. . . .

RICCI GIOVANNI, relatore. No!

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Mi permetta; ha fatto un calcolo per provare che il capitano mercantile, pagando cinque franchi al mese alla cassa degli invalidi, e non potendo percepire che una pensione di 250 franchi, riscuoteva una somma minore, che se si fosse rivolto ad un'associazione sulla vita, ed io dirò che il deputato Ricci ha ragione.

Siccome questa istituzione ha uno scopo di beneficenza, la retribuzione imposta ai capitani è relativamente maggiore di quella imposta ai semplici marinai; quindi, se il capitano pagando lire 5 non può riscuotere che una pensione al *maximum* di lire 250, il marinaio, pagando solo lire 1, cioè cinque volte meno, ha diritto ad una pensione di lire 108. Questo potrebbe sembrare contrario alla giustizia; ma è opinione generale, così credo, degli uomini di mare, che questa istituzione tenda a moralizzare moltissimo la classe de' marinai, tenda ad affezionarli al proprio paese ed a scemare la disposizione, che esiste pur troppo nei nostri marinai, alla diserzione; epperò questa istituzione fa sì che i capitani vengano indirettamente a godere di essa, e che ricevano un compenso del sacrificio pecuniario da essi fatto; cioè se la pensione, a cui

hanno diritto, non corrisponde esattamente al premio di assicurazione da essi pagato, il beneficio che essi ricavano dalla maggior moralità e disciplina dei loro equipaggi è un compenso bastevole. E ciò è tanto vero, che vi sono molti capitani, i quali non richiedono nemmeno dalla cassa la pensione che sarebbe loro dovuta.

Questo dissi, rispetto all'obbiezione dell'onorevole deputato Ricci.

Egli ha esposte le quattro variazioni fatte al regolamento del 1852: io non nego che queste modificazioni non sono di gran momento, ma però tutte queste modificazioni, come verranno le quote delle pensioni e sussidi, avrebbero richiesto una legge; quando un sussidio di 20 lire è stabilito per legge, non lo potete portare a 40 se non che per legge.

L'onorevole Ricci ha colto quest'occasione per criticare l'amministrazione, per gettare un biasimo sopra il presidente della medesima che riceve il compenso di 2,000 lire.

RICCI GIOVANNI, relatore. No! io biasimo nessuno!

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Signori, è vero, io non era ministro, quando questa disposizione fu fatta, cioè quando fu assegnato un compenso di 2,000 lire annue al presidente della cassa di risparmio, ma avendo avuto l'onore d'essere ministro della marina, come autore della legge del 1851, fui interpellato, ed io espressi rispetto a questo assegnamento un'opinione favorevole; e perchè? Perchè l'individuo che presiedeva, consacrava tutto il suo tempo a codesta amministrazione; perchè questa cassa richiede una cura continua e indefessa, un lavoro assiduo di chi la dirige; perchè questo capitano era obbligato di rinunciare ad andare in campagna, od essendo in campagna, di recarsi ogni giorno a Genova per le cure di quest'amministrazione, e perchè era opinione generale nella città di Genova che sarebbe stato molto difficile trovare una persona che consacrasse tanto tempo e tanta intelligenza alla direzione di questa cassa.

E diffatti se vi ha istituzione che abbia dato buoni risultati è la cassa degli invalidi di Genova; la stessa legge del 1851 fu richiesta con molta insistenza dai deputati della Liguria; mi ricordo che, essendo entrato ministro della marina in sullo scorcio del 1851, fu questa cassa una delle prime cose a richiedersi dai deputati e dalla Camera di commercio di Genova; dacchè poi è in attività, posso assicurare la Camera che non è giunto al Ministero in 10 anni un solo reclamo contro questa amministrazione. Io non voglio dir cosa spiacevole agli onorevoli Genovesi, ma, mi si permetta di dirlo, a Genova si è piuttosto facili alla critica; i Genovesi in questi ultimi anni non avevano una gran tenerezza pel Ministero; i deputati di Genova sedettero sempre alla sinistra, sempre nei banchi dell'opposizione, hanno sempre combattuto il Ministero, ma in fatto della cassa degli invalidi non hanno mai mosso lagnanza, anzi io non ebbi mai che lodi per essere stato l'autore della legge, e non ho udito che elogi per quell'amministrazione.

Diffatti, quantunque siansi man mano allargate le gratificazioni, i sussidi e le pensioni, la cassa degli invalidi di Genova è in condizioni floridissime, e di tutte le istituzioni di beneficenza, fondate in questi ultimi anni, è quella certamente che ha dato i migliori risultati.

Mi fo ora a rispondere all'onorevole D'Ondes.

Io riconosco che questa legge è un poco in contraddizione col principio della libertà assoluta dell'industria, lo riconosco; ma bisogna considerare che la classe della gente di mare è sottoposta a certe condizioni speciali, e gode altresì diritti e favori speciali; a cagion d'esempio, il Governo estende la sua tutela, la sua protezione sopra la classe marit-

tima in tutti i paesi del mondo; gli agenti consolari, nella massima parte delle città, sono tutori delle persone di mare, fanno i loro affari, riscuotono i loro stipendi, fanno passare i loro fondi alle proprie famiglie, rendono loro dei servizi speciali.

La gente di mare è sottoposta a certe prescrizioni d'iscrizione, che da un lato la sottopongono ad un servizio speciale, al servizio di mare, dall'altro lato l'esonerano da qualsivoglia altro servizio dal lato di terra. Finalmente, stante i pericoli a cui va esposta la gente di mare, stante la impossibilità di proseguire nella sua industria, oltre una certa età, per essa l'economia essendo una necessità maggiore che per un'altra classe, come, a cagion d'esempio, l'agricoltore, come gli industriali che possono guadagnare più o meno fino a vecchiezza inoltrata, per questo motivo, derogando ai principii generali, si è creduto poterli astringere ad una società di mutuo soccorso, che, mentre sono giovani, toglie poco ai loro guadagni, e forse toglie qualche cosa a quanto sarebbe speso poco provvidamente, loro assicura però un pezzo di pane per la loro vecchiezza.

Queste considerazioni, mi pare, potranno indurre la Camera ad allontanarsi un poco dall'applicazione rigorosa del principio dell'assoluta libertà, che io rispetto quant'altri mai, e indurre anche il signor D'Ondes a fare questa piccola eccezione, giacchè le eccezioni confermano le regole.

PRESIDENTE. Interrompo un momento la discussione per annunziare alla Camera che domani sarà distribuita agli uffici una proposizione fatta da 15 deputati, per un'aggiunta da farsi al regolamento.

Il signor Ricci Giovanni ha facoltà di parlare.

RICCI GIOVANNI, relatore. Io non ho citata la quota dei capitani per dire che non ricevevano in ragione di ciò che retribuivano; la citai semplicemente per far vedere che la cassa avrà modo di sopperire alle spese; e, se ben mi ricordo, non ho profferito parole che direttamente o indirettamente potessero portar biasimo nè al presidente del Consiglio, nè agli amministratori della cassa di risparmio di Genova, e credo che probabilmente il signor ministro non abbia ben inteso le mie parole.

Quando citai l'articolo 3 dell'editto 4 settembre 1855, lo feci nel senso di dire che non era conveniente di lasciare al potere esecutivo la facoltà di decretare somme a favore di Tizio o Sempronio, giacchè questo avrebbe potuto arrecare gravissimi danni in date circostanze. Di più, dissi soltanto che in quel caso bisognava non dire in questo modo: è data facoltà al Consiglio di valersi dei casuali dei bilanci fino alla concorrente somma di lire 2,000 per quei compensi che fosse d'uopo accordare al direttore; ma si sarebbe dovuto dire: per indennità dei servigi che presta il direttore gli sono accordate lire 2,000. Si sarebbe dovuto, insomma, parlare più francamente, non in quel timido modo.

Quanto all'indiretto biasimo che il signor ministro volle fare alla città di Genova, la quale, dice egli, mandò al Parlamento deputati dell'opposizione, dirò che la città di Genova si regola come meglio stima, ed a nessuno è lecito criticare il suo modo d'agire nella Camera.

DI CAVOUR C., ministro per la marina. Non è lecito il criticarlo, ma è lecito constatare il fatto.

Ho detto adunque che, quantunque i deputati di Genova fossero sempre stati sui banchi dell'opposizione, non avevano mai avuto una parola di biasimo per quest'istituzione, che anzi l'avevan lodata. Dirò di più: non solo i deputati, ma persino la stampa di Genova, che non era sicuramente favorevole al Ministero (spero che l'onorevole Ricci mi permet-

terà di dirlo), persino la stampa di Genova, che non era molto favorevole al Ministero, ha sempre lodato la cassa degl'invalidi, ed io credo che, se vi sia un'istituzione popolare ed amata dalla gente di mare, sia quella appunto alla quale si vorrebbe ora portare gravissime modificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Depretis.

DEPRETIS. Sarò brevissimo.

L'onorevole relatore della Commissione disse che nel I ufficio prevalse il partito di respingere il disegno di legge.

Dirò alcune cose, di cui mi ricordo, della discussione che avvenne nel I ufficio, al quale io allora apparteneva, posciachè parmi che possano recare qualche lume sulla discussione presente.

Egli è appunto perchè è noto a tutti essere il signor presidente del Consiglio uno dei più fermi propugnatori delle libertà dell'industria e del commercio, che ha fatto una certa sensazione il vedere presentata da lui questa proposta, la quale non si può negare che contenga una vera negazione di questo principio.

Nel I ufficio non si è contestata l'utilità di queste istituzioni di beneficenza, ma si è creduto che si potesse limitare l'azione del legislatore e del Governo a promuovere, a creare, ad aiutare, a far legale la esistenza di queste casse, e non oltre.

Si è fatta l'osservazione che il paese, appena iniziata la nuova era di libertà, ha veduto sorgere e prosperare, senza protezione di leggi o di Governo, le associazioni di mutuo soccorso, e si è detto che, fondandosi sulla fatta esperienza, era lecito sperare che, posto un fondamento legale alle associazioni dei marinai aiutandone la formazione con una legge benefica che accordasse incoraggiamenti ed aiuti, queste associazioni si sarebbero fondate assai facilmente, ed avrebbero compiuto lo stesso ufficio a cui son destinati i corpi morali che si vogliono creare con questa legge.

In ciò stava la differenza tra l'opinione prevalsa nell'ufficio e quella del Governo. Nell'ufficio I volevasi, cioè, una legge che promovesse, aiutasse la libera formazione di queste associazioni, mentre il disegno di legge ministeriale crea una nuova amministrazione governativa, posciachè il Governo, mi si permetta di dirlo, in questo progetto, così com'è formulato, fu condotto al sistema contrario a quello del I ufficio.

Infatti, poniamo pure che non si voglia seguitare l'idea manifestatasi in seno del I ufficio, io comprenderei che si ponessero in questa legge le basi per la fondazione di queste casse di soccorso; ma non posso capire che si voglia discendere a regolare minutamente la vita, l'azione, l'amministrazione minuta ed ogni procedimento di questi corpi.

Questo sistema, dopo tante lodi impartite alla scentralizzazione, mi permetta il signor presidente del Consiglio che glielo dica, io non lo posso davvero comprendere. Quando la legge si fosse limitata ad autorizzare queste casse e a dichiararle corpi morali; quando si fosse provvisto alla loro prima dotazione, anche assegnando a loro beneficio qualche tassa, o qualche provento, accordando, se si vuole, e regolando la facoltà che loro si concedesse di percevere tasse personali da loro consentite; quando si fosse in ogni modo incoraggiata la fondazione di queste casse, di questi corpi morali, non crede l'onorevole ministro della marina che lo sviluppo naturale del commercio marittimo (tutti lo crediamo immancabilmente, ed egli deve crederlo più di tutti, il signor ministro, che il nostro commercio marittimo deve entrare in una nuova fase di sviluppo e di prosperità), non crede, dico, che possa bastare a dar vita, e durevole vita, a queste asso-

ciazioni? Non crede che questo sviluppo naturale del commercio, e la prosperità delle popolazioni marittime che ne è la conseguenza, aiutata da una legge, la quale ponesse le basi di queste associazioni, le aiutasse con opportuni provvedimenti, non basterebbero, senza bisogno di creare una nuova ruota, come ora si propone, nel già troppo complicato organismo amministrativo?

Invece, lo ripeto, si è andato nell'estremo contrario; e la legge non si è limitata a dar vita legale e regolare a queste casse, ma volle regolarle minutamente, amministrarle come si trattasse di un interesse intimamente unito ad una delle amministrazioni dello Stato.

In fatti io vedo che nel progetto ministeriale si provvede all'organizzazione dei Consigli a cui dovrà essere data l'amministrazione di queste casse e si fissano norme minute per la tutela dei loro atti d'amministrazione. È adunque unicamente il principio governativo, il principio centralizzatore che domina nella istituzione di queste casse, e non il principio liberale scentralizzatore che lascia all'ingerenza ed all'attività dei cittadini tutto quello sviluppo che non può mancare di ottenersi in un paese governato a libertà; ma, Dio buono! lasciamo un po' che gl'interessi privati provvedano a sè stessi, e tutt'al più procuriamo che si fondino queste casse e queste associazioni; ma, una volta fondate, lasciamo che provvedano esse stesse ai loro interessi.

Ecco in che cosa si criticava questo progetto di legge nel I ufficio.

Il signor ministro osservava giustamente che il Parlamento ha moltissimi affari i quali devono essere necessariamente discussi e definiti nel suo seno, moltissime materie le quali devono formare oggetto di un provvedimento per legge, che quindi non bisogna aumentare i suoi lavori.

Il ragionamento ha il suo peso: ma mi permetta il signor ministro che gli dica che esso si può ritorcere contro il Ministero.

Mi pare che anche il Ministero ha tanti lavori, tanti affari sulle braccia, che tutte le volte che se ne può scaricare decentemente, mi si permetta la frase, lo deve fare, poichè il suo interesse e l'interesse dello Stato lo deve spingere a diminuire quella mole enorme di lavoro.

Perchè vuole andar adesso ad intromettersi perfino nella contabilità di questa amministrazione, nell'esame ed approvazione dei loro bilanci preventivi e consuntivi, nei contratti di compra e di vendita, e in che so altro? Ma di tutti questi atti non potrebbesi affidare l'esame ad un'altra autorità che offra la stessa garanzia che offre il Governo, ed esoneri il medesimo da un'ingerenza troppo minuta, troppo secondaria, a fronte alle gravissime cure di cui è sovraccarico chi sovrintende agl'interessi generali ed all'amministrazione dell'intero Stato?

Per ciò io approvarei l'idea, emessa dalla Commissione, che alle Giunte provinciali fosse affidata la tutela di queste casse di soccorso, le quali sarebbero così abbastanza garantite.

Il signor ministro diceva che, col mezzo di questa tassa di previdenza, si veniva a moralizzare il marinaio, e che anche per questa ragione bisognava approvare la legge.

Ammetterò quanto dice il signor ministro; ma pure debbo ricordare che nella discussione avvenuta nel I ufficio si è osservato che per moralizzare il marinaio, per impedire la emigrazione e la diserzione, il mezzo migliore sarà quello di far migliori le condizioni del nostro commercio marittimo.

Infatti, crede il signor ministro che colla istituzione di queste casse, accompagnate da queste tasse professionali, il

nostro marinaio troverà un ritegno a passare al servizio di altre marine mercantili e militari, se continua a trovare i guadagni che ora vi trova? Crede il signor ministro che, se non migliorano le condizioni e i guadagni dei nostri marinai, noi non avremo nè la diserzione, nè l'emigrazione dei nostri marinai in altri paesi e presso altre potenze? Io credo che questo non l'avremo, se non quando vedremo realmente migliorata la condizione della nostra marina.

Poi è da notarsi che questa tassa, che si viene ad introdurre, è affatto nuova nell'Italia meridionale. Ora, io domando se c'è prudenza politica nel colpire d'una nuova tassa una parte numerosa della popolazione che si trova in condizioni di fortuna assai misere.

Non so se politicamente, nelle attuali circostanze, questa nuova tassa, di cui non si potrà sentire il beneficio che in avvenire, e di cui si sente il peso al presente, non so, dico, se questa nuova tassa, la quale verrà a colpire il lavoro di una popolazione, la quale si trova in condizioni tutt'altro che prospere, sia un atto di prudenza politica che si possa senza nessuna esitazione approvare.

Finalmente farò un'ultima osservazione riguardo alla disposizione per la quale è lasciato al Ministero il determinare le condizioni per le quali si acquista il diritto alla pensione od al sussidio. Qui c'è una questione di massima, la quale, in questo caso, mi pare sia assai più grave del solito.

Tutte le volte che si tratta di creare un diritto, è incontestabile che ci vuole un'espressa disposizione di legge. I militari, gli impiegati non hanno diritto ad una pensione, se non in quanto questo diritto è stato stabilito e misurato dalla legge.

Ora perchè fare un'eccezione a questa regola generale? Perchè abbandonare la creazione di questo diritto all'arbitrio del potere esecutivo, appunto nel caso in cui si viene a colpire d'una tassa precisa e certa quella classe di cittadini ai quali pare che la legge non voglia accordare che in astratto un diritto che ne forma il compenso ed il corrispettivo?

Non nego che le ragioni dette dal ministro per riservare al potere esecutivo una facoltà che mi pare indubitabilmente spettare al potere legislativo hanno un certo valore; tuttavia mi pare che non reggano ad un serio esame. Egli disse che vi sono varietà da luogo a luogo, che la vita media può esservi differente, che ignota è la cifra degli introiti.

Mi permetta di rispondergli che sarebbe facile introdurre nella legge una disposizione per cui si stabilisse il diritto a quel *minimum* di pensione che, calcolata la vita media del marinaio in tutte le parti d'Italia, e calcolati i proventi certi della tassa, proventi che si possono desumere dagli elementi noti di cui si compone la marina mercantile, siamo sicuri che potremo corrispondere al marinaio che riunisca certe condizioni una pensione fissa nel *minimum*, e che potrà, quando le cassemigliorino, aumentare in proporzione. In questo modo la legge fisserebbe il diritto, e sarebbe tolta una disposizione che, a mio senso, contrasta coll'ordine costituzionale, e si provvederebbe, in certo modo, sia d'ora, a far tacere in parte almeno i reclami di coloro i quali, vedendosi colpiti da una tassa, non vedrebbero in questa stessa legge stabilito in modo incontrastabile il diritto d'ottenere quando che sia il compenso dei sacrifici ai quali la legge stessa li sottopone.

BROGLIO. Io non vorrei prolungare questa discussione oltre il bisogno, e se la Camera credesse di chiudere la discussione generale, io per me rinuncierei volentieri alla parola; in caso diverso, vorrei fare alcune osservazioni ai discorsi degli onorevoli preopinanti.

Quanto alle osservazioni generali propugnate dall'onore-

vole mio amico signor D'Ondes, certamente io, economista, non mi metterò in contraddizione coi principii che egli ha professato. Certo la libertà dev'essere rispettata più che si possa; ma vi sono delle circostanze in cui la libertà nella vita sociale non può essere rispettata intieramente, nè giova che lo sia, ed in cui un provvido intervento è utile alla classe medesima la cui libertà viene ad essere tanto quanto vincolata. La libertà è per tutti i cittadini un diritto eguale, e da rispettarsi ugualmente; tuttavia noi vediamo delle classi riguardo alle quali la legge provvede con un sistema diverso: per esempio, l'esercito ha diritto a pensione. Che cosa sono le pensioni? Rappresentano precisamente il corrispettivo di una tassa pagata; se il soldato non la paga effettivamente, come gl'impiegati dello Stato, che è un'altra classe che si trova nella stessa condizione; se non paga precisamente questa tassa sotto forma di tassa, come del resto si paga in alcuni paesi; per esempio in Austria gli impiegati pagano precisamente una tassa per le pensioni; ma anche quando questa tassa non sia pagata sotto questa precisa forma, è la stessa cosa; vuol dire che il Governo darebbe uno stipendio maggiore, se non pagasse la pensione; dà uno stipendio minore, perchè la paga; la pensione è dunque un corrispettivo di una tassa o di un minore stipendio.

Ora la classe dei marinai è appunto una di quelle corporazioni che escono un po' dal diritto comune; non sono i marinai persone così disciolte, che non abbiano alcun vincolo col Governo, come gli agricoltori, come i manifatturieri. Avendo questa qualità di corporazione, per così dire, è naturale che possano essere soggetti a dei vincoli, i quali poi sono stabiliti a loro vantaggio.

Lasciata così da parte l'obbiezione generale, sulla quale poi credo che non insista l'onorevole D'Ondes-Reggio, vengo alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione, le quali, parmi, a dir vero, sia un po' difficile mettere d'accordo con quelle fatte dall'onorevole Depretis.

L'onorevole relatore vorrebbe che la legge fosse più precisa di quanto non è; vorrebbe che la quota da pagarsi dalle persone che cadono sotto l'effetto della legge fossero stabilite per legge, quindi necessariamente non si potessero mutare che per legge.

L'onorevole Depretis trova invece che la legge interviene già più che non occorra, vorrebbe che essa facesse meno.

Laonde io trovo che fra i due progetti quello del Ministero è ancora il migliore; giacchè stabilire per legge *a priori* la pensione è cosa assolutamente impossibile; sarebbe altrettanto strano che il volere stabilire per legge le pensioni che debbono pagare le società vitalizie e le società di mutuo soccorso.

Nè mi si dica: oh! come volete comandare per legge alle società vitalizie o di mutuo soccorso di pagare le pensioni, quando voi non entrate nel pagamento, quando quelle società non dipendono da voi, ma sono private?

Ma badate, o signori, alla stranezza della disposizione colla quale si vorrebbe che tutte le pensioni o le retribuzioni si dovessero stabilire per legge.

Non dipende già la stranezza dall'essere o no quella tale società dipendente dal Governo, ma dipende dal pretendere che si possa *a priori* prescrivere le quote di pensione e di retribuzione, le quali debbono necessariamente dipendere dall'andamento generale degli affari, e delle casse, e dell'industria e del commercio, e della navigazione, e di quel qualunque genere d'industria a cui si applicano le pensioni delle quali si discute.

Dunque io sostengo che, se si vuole per legge fissare la

PRESIDENTE. Se non vi ha più alcuno che chieda di parlare nella discussione generale, questa s'intenderà chiusa.

Interrogherò ora la Camera se intenda aprire la discussione sul progetto del Ministero o su quello della Commissione. Chi intende che si debba procedere alla discussione sul progetto del Ministero, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., ministro per la marineria. Chiedo di parlare.

In quanto al primo articolo io sono d'accordo colla Commissione nella sostanza. Essa propone di sostituire a quattro, cinque casse, cioè di dividere in due la cassa, la cui sede dovrà essere in Genova, lasciando a quella di Genova il litorale della Liguria e della Sardegna, e l'altro litorale accordandolo ad una cassa da istituirsi in Livorno. È una questione

di redazione soltanto; parmi però che la redazione del Ministero sia più nello stile delle leggi.

Un membro della Commissione. Siamo d'accordo sulla sostanza.

PRESIDENTE. La discussione sugli articoli seguirà domani.

La seduta è sciolta alle ore 5 5/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la cassa degli invalidi della marina mercantile;

2° Discussione del progetto di legge per lavori di miglioramento del porto d'Ancona.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL MARCHESE DI TORRE ARSA, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Appello nominale. — Omaggi. — Congedi. — Ozione del deputato Cordova. — Presentazione di un progetto di legge del deputato Boggio per modificazione ad un articolo del Codice penale. — Convalidamento di elezioni. — Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di una cassa degl'invalidi della marineria mercantile — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Parlano il relatore Ricci Giovanni, il ministro per la marineria ed il deputato Castagnola sull'articolo 3, che è approvato. — Si approvano pure gli articoli 4, 5 e 6 — Osservazioni del ministro e dei deputati Castagnola, Ara, Depretis, Musumeci, Amari, Di Persano, Macchi, Biancheri e D'Ondes Reggio sull'art. 7 relativo alla nomina dei Consigli — Sono approvati l'art. 7 emendato dal Ministero, e gli articoli 8, 9 e 10 — Emendamento del ministro all'art. 11 — Parlano i deputati Castagnola, Galeotti, Macchi e Depretis — È respinta la proposta della Commissione, e approvata quella del Ministero — Si approvano gli articoli 11, 12, 13 e 14 — Emendamento Amari all'art. 15 — Osservazioni dei deputati Bruno e Biancheri — Approvazione dell'articolo 15 emendato, e del 16, indi dei susseguenti, con aggiunta del relatore all'art. 18 — Obbiezioni del deputato Plutino sulla tabella, e risposte del ministro — Votazione ed approvazione dell'intero schema di legge.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero (ore 2), si farà stampare nel giornale ufficiale il risultato dell'appello nominale.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7030. 215 cittadini di Cosenza, Calabria Citeriore, rappresentano la convenienza che quel capoluogo, avuto riguardo alla sua posizione geografica, alla popolazione ed al numero degli affari, sia sede di una gran Corte d'appello.

7031. I medici-chirurghi condotti del distretto di Carate e di Besana in Lombardia presentano una petizione identica a quella registrata al n° 6943.

7032. Il sindaco di Cuglieri (Sardegna) trasmette un'istanza sottoscritta da 125 proprietari di vigneti, i quali chiedono sia modificata la legge 2 gennaio 1853 nel senso di essere immuni dal pagamento della tassa fissata per vendere il loro vino al minuto.

7033. Mazzotta Vincenzo, arciprete, e Cancari Pasquale di Montesoro, circondario di Nicastro, provincia di Calabria Ulteriore seconda, domandano che quella frazione di comune, separata da Francavilla, venga aggregata al comune di Curinga.

7034. 30 segretari comunali della provincia di Cuneo, in aggiunta a precedente petizione n° 6867, chiedono venga provveduto alla loro condizione nel senso di alcune modificazioni che essi indicano da introdursi nel progetto di legge comunale.

(La Camera ora è in numero.)